



Novembre 2017

Disposizioni di esecuzione relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'ener- gia

Revisione totale dell'ordinanza sull'energia

Commenti



Revisione totale dell'ordinanza sull'energia



Indice

1.	Situazione iniziale	1
1.1	Strategia energetica 2050.....	1
1.2	Revisione totale della legge sull'energia.....	1
1.2.1	Legge del 30 settembre 2016 sull'energia	1
1.2.2	Revisione parziale di altre leggi federali	2
1.3	Necessità di modifiche a livello di ordinanze	3
2.	Linee generali dell'avamprogetto	4
2.1	Garanzia di origine ed etichettatura dell'elettricità	4
2.2	Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili	5
2.2.1	Interesse nazionale	5
2.2.2	Coordinamento a livello federale (Sportello unico)	5
2.3	Obbligo di ritiro e di remunerazione	6
2.4	Consumo proprio	6
2.5	Bandi di gara per misure di efficienza.....	7
2.6	Contributi per l'esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia	7
2.7	Indennizzo per gli impianti idroelettrici	8
2.8	Supplemento rete.....	8
2.9	Rimborso del supplemento rete	8
2.10	Edifici.....	8
2.11	Consumo di energia nelle imprese	9
2.12	Promozione	9
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni	9
4.	Ripercussioni su economia, ambiente e società	10
5.	Rapporto con il diritto europeo	10
6.	Commento ai singoli articoli	10
7.	Commento agli allegati.....	32



1. Situazione iniziale

1.1 Strategia energetica 2050

Dopo la catastrofe nucleare di Fukushima, nel 2011, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso l'abbandono graduale dell'energia nucleare in Svizzera. Questa decisione, nonché altri profondi cambiamenti sopravvenuti nel quadro energetico nazionale e internazionale, rendono necessaria una trasformazione del sistema svizzero di approvvigionamento energetico. Al fine di adeguare in modo ottimale a questi sviluppi le condizioni quadro legali, il 4 settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato all'attenzione del Parlamento il Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» (FF 2013 6489). Gli orientamenti della politica energetica sinora adottata dalla Confederazione – ad eccezione del settore dell'energia nucleare – vengono perseguiti con nuovi obiettivi: ridurre il consumo di energia ed elettricità, aumentare la quota di energie rinnovabili, assicurare l'accesso ai mercati internazionali dell'energia, potenziare e trasformare le reti elettriche, sviluppare la ricerca in campo energetico, promuovere la funzione di modello delle autorità pubbliche e intensificare la collaborazione internazionale.

1.2 Revisione totale della legge sull'energia

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha adottato la revisione totale della legge sull'energia (LEne) (FF 2016 6921). Il Popolo ha approvato questo progetto il 21 maggio 2017. L'obiettivo è di sfruttare sistematicamente i potenziali di miglioramento dell'efficienza energetica esistenti e di quelli offerti dall'energia idrica e dalle nuove energie rinnovabili (energia solare, eolica, geotermia, biomassa). La revisione totale della LEne comporta l'adeguamento di altre undici leggi federali.

1.2.1 Legge del 30 settembre 2016 sull'energia

La revisione totale della legge sull'energia prevede una serie di misure finalizzate a potenziare la produzione di elettricità da energie rinnovabili e assicurare la produzione attuale. In particolare la LEne contiene le seguenti novità:

- *Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19 segg. LEne):* la produzione di elettricità a partire dall'energia solare ed eolica nonché dalla geotermia e dalla biomassa è ancora in fase di sviluppo tecnologico. Poiché attualmente i costi di produzione sono ancora superiori al prezzo al quale l'energia elettrica può essere venduta, dal 2009 i gestori di questi impianti possono beneficiare di una remunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Il finanziamento della RIC avviene attraverso il supplemento rete, pagato dai gestori di rete, ma traslato ai consumatori di elettricità (art. 35 cpv. 1 LEne). Con un aumento del supplemento vengono potenziate le risorse del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. Poiché ora la maggior parte dei produttori deve vendere la propria elettricità direttamente sul mercato, la remunerazione per l'immissione di elettricità è più vicina al mercato rispetto alla precedente RIC. In tal modo i produttori sono incentivati a vendere l'elettricità quando scarseggia, ottenendo un prezzo superiore. Inoltre il sistema di promozione è a tempo determinato: i contributi di promozione per i nuovi impianti possono essere concessi solo nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della nuova legge (art. 38 cpv. 1 lett. a LEne).
- *Contributi d'investimento (art. 24 segg. LEne):* sinora i gestori di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (di potenza inferiore a 30 kW) hanno potuto chiedere di beneficiare di un contributo *tantum* sui costi d'investimento dell'impianto. Questa cosiddetta remunerazione unica è pari al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento di un impianto paragonabile (impianto di riferimento). Ora potranno usufruirne anche gli impianti fotovoltaici grandi; nell'ordinanza il Consiglio federale fissa il relativo limite (art. 24 cpv. 1 lett. a LEne). Un sistema simile viene creato per gli



impianti idroelettrici grandi di nuova costruzione (con potenza superiore a 10 MW), i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti e di depurazione delle acque (IIRU e IDA) nonché le nuove centrali elettriche a legna di importanza regionale. I contributi d'investimento vengono concessi anche per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di tali impianti. Il finanziamento avviene attraverso il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 lett. d LEné). Per i contributi d'investimento (incl. le remunerazioni uniche) possono essere presi impegni al massimo sino al 2030 (art. 38 cpv. 1 lett. b numeri 1 e 2 LEné).

- *Sostegno ai grandi impianti idroelettrici esistenti (art. 30 LEné)*: attualmente i prezzi sul mercato europeo dell'elettricità sono estremamente bassi, al punto da non coprire più i costi di produzione della maggior parte degli impianti idroelettrici svizzeri. Poiché la forza idrica rappresenta un importante pilastro dell'approvvigionamento elettrico svizzero, in base alla nuova LEné vengono sostenuti dal punto di vista finanziario non solo i nuovi impianti, ma anche quelli esistenti. Pertanto per l'elettricità prodotta nei grandi impianti idroelettrici svizzeri (con una potenza superiore a 10 MW), che deve essere venduta sul mercato a prezzi inferiori ai costi di produzione, può essere richiesto un premio di mercato. Questo premio di mercato ammonta al massimo a 1.0 ct./kWh e i mezzi complessivamente disponibili sono limitati. La misura ha una durata di cinque anni (art. 38 cpv. 2 LEné) e viene finanziata attraverso il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 lett. e LEné).
- *Supplemento rete (art. 35 LEné)*: con la nuova LEné l'importo massimo del supplemento rete passa da 1.5 ct./kWh a 2.3 ct./kWh (art. 35 cpv. 3 LEné). Attraverso il Fondo per il supplemento rete vengono finanziati il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19 segg. LEné), le remunerazioni uniche (art. 25 LEné), i contributi d'investimento (art. 26 e 27 LEné), i premi di mercato per i grandi impianti idroelettrici (art. 30 LEné), i bandi di gara per misure di efficienza elettrica (art. 32 LEné), i contributi per l'esplorazione geotermica e le garanzie per la geotermia (art. 33 LEné), le misure di risanamento delle acque (art. 34 LEné), gli impegni ancora in corso dai precedenti strumenti di remunerazione (RIC e finanziamento dei costi supplementari [FCS]) nonché i rispettivi costi di esecuzione.
- *Interesse nazionale (art. 12 segg. LEné)*: in alcuni casi, la protezione della natura e del paesaggio è in conflitto con lo sfruttamento delle risorse naturali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In futuro, quando nell'ambito di una ponderazione degli interessi le autorità preposte alla pianificazione e alla decisione o i tribunali dovranno decidere fra gli interessi di protezione e quelli di sfruttamento, le due esigenze – protezione e sfruttamento – dovranno entrambe essere considerate «interesse nazionale» e messe sullo stesso piano ai fini della ponderazione.
- *Procedura di autorizzazione (art. 14 LEné)*: in futuro le procedure di autorizzazione per nuovi impianti di produzione di elettricità da energie rinnovabili verranno abbreviate e semplificate.

1.2.2 Revisione parziale di altre leggi federali

Una maggior efficienza nei settori dei trasporti e degli edifici viene raggiunta attraverso la revisione della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂; RS 641.71) nonché della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Queste sono le principali misure previste:

- *prescrizioni in materia di emissioni per i veicoli*: il settore dei trasporti è responsabile di oltre un terzo del consumo complessivo di energia e delle emissioni di CO₂ in Svizzera. La modifica della legge sul CO₂ introdotta nel quadro della revisione totale della LEné inasprisce le prescrizioni vigenti in materia di emissioni. Entro la fine del 2020 le automobili immatricolate per la prima volta potranno emettere mediamente solo 95 g CO₂/km (art. 10 cpv. 1 legge sul CO₂). Le prescrizioni



saranno inoltre estese agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri, che entro la fine del 2020 potranno emettere mediamente solo 147 g CO₂/km (art. 10 cpv. 2 legge sul CO₂). Entrambe le misure sono in linea con il diritto UE.

- *Programma Edifici*: in Svizzera il 40 per cento del consumo energetico e un terzo delle emissioni di CO₂ sono causati dal settore degli edifici. Con il Programma Edifici, la Confederazione e i Cantoni intendono ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO₂ del parco immobiliare svizzero. A questo riguardo, versano contributi per il risanamento di edifici. Il programma viene in parte finanziato con i proventi della tassa sul CO₂ sui combustibili e in parte attraverso prestazioni cantonali. Con la modifica della legge sul CO₂ introdotta nel quadro della revisione totale della LEnE verrà destinata una quota maggiore di proventi della tassa sul CO₂ al finanziamento del Programma Edifici (art. 34 legge sul CO₂) che ne risulta quindi potenziato.
- *Impiego diretto della geotermia*: una piccola parte della tassa sul CO₂ viene destinata alla promozione dell'impiego diretto della geotermia da riserve naturali di acqua calda (art. 34 cpv. 2 legge sul CO₂).
- *Agevolazioni fiscali nel settore degli edifici*: già ora gli investimenti per il risanamento energetico degli edifici possono essere detratti dalle imposte sul reddito. Le modifiche del diritto fiscale introdotte nel quadro della revisione totale della LEnE prevedono d'ora in poi la possibilità di detrarre anche i costi di demolizione sostenuti in vista della costruzione di un edificio sostitutivo. Essi sono detraibili, come pure i costi di investimento per misure energetiche, nei due periodi fiscali successivi qualora non possano essere considerati completamente, ai fini fiscali, nell'anno in cui vengono sostenuti. Si punta in tal modo ad accrescere i risanamenti totali rispetto a quelli parziali, oggi fiscalmente più interessanti.
- *Energia nucleare*: la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu, RS 732.1) sancisce il divieto di realizzare nuove centrali nucleari. Secondo il nuovo diritto non verranno più rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di nuove centrali nucleari né per l'effettuazione di modifiche fondamentali alle centrali nucleari esistenti (art. 12a e 106 cpv. 1^{bis} LENu). Le centrali nucleari esistenti potranno restare in esercizio fino a quando saranno considerate sicure. È l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) che decide se sono rispettate le condizioni per un esercizio sicuro. Inoltre la LENu prevede il divieto di ritrattamento di elementi combustibili esausti e di esportazione a tale scopo (art. 9 LENu). La moratoria precedentemente approvata dal Parlamento per l'esportazione di elementi combustibili esausti ai fini del ritrattamento viene sostituita dal divieto a tempo indeterminato.

1.3 Necessità di modifiche a livello di ordinanze

Le modifiche a livello di legge implicano la necessità di modificare le seguenti ordinanze:

- ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn; RS 730.01)
- ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale (OGN; RS 510.624)
- ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711)
- ordinanza del DATEC del 24 novembre 2006 sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (ordinanza sulla garanzia di origine, OGO; RS 730.010.1)
- ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05)
- ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu; RS 732.11)
- ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71)



Nel quadro della revisione totale dell'OEn, vengono redatte due nuove ordinanze: l'ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità proveniente da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) raggruppa le regole concernenti l'utilizzo delle risorse del supplemento rete per la produzione di elettricità da energie rinnovabili. Ciò concerne i seguenti ambiti: sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, remunerazione unica, contributi d'investimento e sostegno dei grandi impianti idroelettrici esistenti. La nuova ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne) raccoglie tutte le regole sinora presenti nell'OEn concernenti impianti, veicoli e apparecchi. Le restanti fattispecie vengono mantenute nell'OEn. I dettagli relativi alle singole revisioni parziali possono essere consultati nei rispettivi rapporti esplicativi.

2. Linee generali dell'avamprogetto

Poiché le tematiche riguardanti l'utilizzo dei mezzi del supplemento rete per la produzione di elettricità da energie rinnovabili e i requisiti concernenti l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie sono regolamentate in ordinanze separate, con la revisione totale nella nuova OEn rimangono le disposizioni concernenti:

- il sistema delle garanzie di origine e l'etichettatura dell'elettricità (capitolo 2);
- la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili (capitolo 3);
- l'immissione di energia di rete e il consumo proprio (capitolo 4);
- i bandi di gara per misure di efficienza, i contributi per l'esplorazione geotermica e le garanzie per la geotermia, l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici (capitolo 5);
- il supplemento rete (capitolo 6);
- l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese (capitolo 7);
- la promozione (capitolo 8), e
- la cooperazione internazionale (capitolo 9), la verifica degli effetti e il trattamento dei dati (capitolo 10) e l'esecuzione (capitolo 11 e capitolo 12).

2.1 Garanzia di origine ed etichettatura dell'elettricità

La LEné totalmente riveduta (art. 9) disciplina i principi della garanzia di origine (GO) e dell'etichettatura dell'elettricità in modo più dettagliato e vincolante rispetto al diritto vigente. Ciò comporta la necessità di apportare modifiche a livello di ordinanza. Sinora per l'etichettatura dell'elettricità bisognava utilizzare in modo prioritario le garanzie di origine. Tuttavia, nel caso non vi fossero prove disponibili, era possibile indicare i «vettori energetici non omologabili» (la cosiddetta elettricità grigia). Ora per l'etichettatura dell'elettricità devono sempre essere utilizzate le garanzie di origine; l'indicazione di vettori energetici non omologabili non è più consentita. Pertanto chi fornisce elettricità ai clienti finali deve sempre annullare la corrispondente quantità di garanzie di origine. In tal modo viene regolamentata in modo univoco la competenza per l'etichettatura e l'acquisto di garanzie di origine. Decade quindi l'obbligo di informazione per i ridistributori. Inoltre viene esplicitamente sancito che anche il consumo di corrente di trazione e le perdite dovute allo stoccaggio per pompaggio sono assoggettati all'obbligo di etichettatura. Per quanto riguarda le perdite di rete rimane una scelta del gestore di rete se etichettarle o meno. Al fine di assicurare la disponibilità di sufficienti garanzie, è consentito l'utilizzo di garanzie di sostituzione per i Paesi di origine e le tecnologie per i quali non vengono emesse regolari garanzie di origine. I presupposti per queste nuove disposizioni sono contenuti nel rapporto del Consiglio federale *Etichettatura dell'elettricità: obbligo generale di dichiarazione con garanzie di origine*¹ del 13 gennaio 2016.

¹Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato 13.4182 della Consigliera agli Stati Verena Diener Lenz del 12 dicembre 2013 (<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/42533.pdf>)



L'obbligo di registrazione delle garanzie di origine ora vale non solo per gli impianti che immettono elettricità in rete, ma in linea di principio per tutti gli impianti allacciati alla rete, anche se utilizzano tutta l'elettricità prodotta per il consumo proprio sul posto. In tal modo nel sistema delle garanzie di origine vengono registrati tutti i grandi impianti per la produzione di elettricità in Svizzera. Per ragioni di proporzionalità rimangono valide le eccezioni per gli impianti con una potenza allacciata massima di 30 kVA o con un esercizio annuo massimo di 50 ore.

2.2 Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili

2.2.1 Interesse nazionale

Ora l'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale (art. 12 LEn). In linea di principio le esigenze di produzione di energia sono equiparate ad altri interessi d'importanza nazionale, in particolare anche al livello di protezione attribuito agli oggetti compresi nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). In questo modo nel caso specifico si può effettuare una ponderazione tra la necessità di conservare intatto nelle condizioni stabilite un oggetto da proteggere d'importanza nazionale e il suo utilizzo per la produzione di elettricità. Inoltre l'interesse nazionale influenzerà anche la ponderazione degli interessi tra la produzione di elettricità rinnovabile e altri interessi federali (difesa nazionale, aviazione civile, protezione delle acque ecc.) nonché i piani di sviluppo e utilizzazione cantonali. Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEn è invece esplicitamente esclusa la possibilità di realizzare nuovi impianti in biotopi d'importanza nazionale nonché in riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza nazionale o internazionale.

Concretamente agli impianti nuovi ed esistenti a partire da una determinata grandezza e importanza viene attribuito lo status di interesse nazionale. In merito il Consiglio federale stabilisce dei limiti di grandezza e importanza, specifici per ogni tecnologia, per gli impianti idroelettrici (incl. stoccaggio per pompaggio) e gli impianti eolici, essendo questi gli impianti con il maggior impatto sulla natura e sul paesaggio.

Se un impianto è di interesse nazionale o meno, si stabilisce secondo l'articolo 12 LEn in base alla sua grandezza e importanza. La grandezza si riferisce al contributo alla produzione di elettricità in Svizzera. L'importanza dell'impianto deriva dal suo ruolo di spicco nel panorama energetico svizzero (anche) per motivi diversi dalla sua grandezza (produzione lorda di energia). È il caso in particolare di un impianto in grado di produrre in maniera flessibile dal punto di vista temporale – ossia pilotabile – e di gravare sulla rete oppure di alleggerirla a seconda delle necessità. Pertanto nel caso di un impianto pilotabile l'interesse nazionale è dato anche con un valore soglia per la produzione di elettricità inferiore. Negli impianti eolici è inoltre rilevante il fatto che in Svizzera forniscono due terzi della loro produzione nei mesi invernali.

2.2.2 Coordinamento a livello federale (Sportello unico)

Per il coordinamento a livello federale di pareri e procedure di autorizzazione il Consiglio federale designa un'unità amministrativa (art. 14 cpv. 4 LEn), il cosiddetto «Sportello unico». Con la modifica dell'OEn questo compito di coordinamento per gli impianti eolici viene assegnato all'Ufficio federale dell'energia (UFE) (art. 7 OEn). Il compito dell'UFE consiste nell'accettazione delle domande e delle richieste, nel relativo controllo qualità, nel loro inoltro e tracciamento e nella rispedizione delle risposte e dei pareri elaborati dagli uffici competenti. I compiti, le responsabilità e le procedure dello Sportello unico vengono descritte in modo preciso in un piano di dettaglio. Lo Sportello unico non è un'autorità direttiva ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Pertanto non compete all'UFE né redigere un parere consolidato della Confederazione né prendere una decisione concentrata.



Se non è già stato stabilito un termine di elaborazione, per il trattamento delle domande e delle richieste il Consiglio federale introduce un termine ordinatorio di 60 giorni. I termini ordinatori già esistenti restano invariati.

2.3 Obbligo di ritiro e di remunerazione

L'articolo 15 della LEnè riveduta disciplina l'obbligo di ritiro e di remunerazione dei gestori di rete per l'elettricità e il biogas. L'ordinanza precisa le prescrizioni per le relative condizioni di raccordo. I gestori di rete e i produttori devono stabilire in un contratto le condizioni di raccordo e regolamentare in particolare i costi di raccordo, la potenza massima immessa e la remunerazione. Inoltre è necessario stabilire se il produttore immette in rete tutta l'energia o se ne utilizza una parte per il consumo proprio sul posto.

Nelle disposizioni relative alla remunerazione, conformemente alle disposizioni di legge viene fatta una distinzione a seconda del vettore energetico. Per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili la remunerazione deve corrispondere almeno al prezzo che il gestore di rete paga per l'acquisto di elettricità equivalente, sempre che la potenza dell'impianto sia al massimo di 3 MW oppure vengano immessi in rete al massimo 5000 MWh all'anno (o entrambe le condizioni). Questo prezzo include i costi per l'acquisto da un preforitore come pure i costi di produzione delle proprie centrali elettriche. Come riferimento è possibile adottare la tariffa dell'energia del servizio universale; anche quest'ultima infatti deve orientarsi a tali contratti d'acquisto e costi di produzione (art. 4 cpv. 1 OAEI). Tuttavia la tariffa del servizio universale e la remunerazione minima non devono per forza coincidere esattamente poiché la prima include anche i costi di commercializzazione e l'eventuale plusvalore ecologico. È determinante ai fini del confronto la tariffa dell'energia per i gruppi di clienti il cui profilo di consumo è a grandi linee comparabile con il profilo d'immissione dell'elettricità rinnovabile. Qualora non esista un tale gruppo di clienti occorre fare riferimento ai costi d'acquisto – effettivi o presunti – per l'elettricità equivalente. Il termine «equivalente» si riferisce alla quantità di energia e al profilo della potenza nonché alla possibilità di pilotare e prevedere l'elettricità acquistata e immessa in rete. Nell'obbligo di remunerazione non è compreso il plusvalore ecologico dell'elettricità che dev'essere remunerato solo se viene ripresa anche la garanzia di origine. Tuttavia non si tratta di un obbligo.

Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo diverso, per la remunerazione dell'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente alimentati a combustibili fossili (impianti di cogenerazione) si applica il prezzo di mercato orario, fissato per il giorno successivo alla borsa svizzera dell'elettricità. Per gli impianti a biogas, in assenza di un diverso accordo si applica la disposizione di legge secondo cui la remunerazione si fonda sul prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.

2.4 Consumo proprio

Con l'iniziativa parlamentare 12.400 il legislatore nella LEnè aveva già espressamente stabilito il principio secondo cui chi produce elettricità può anche utilizzarla per il consumo proprio. Ora dalla prassi è emersa l'esigenza che non solo il gestore dell'impianto, ma anche altre persone entro un determinato perimetro dall'impianto di produzione possano utilizzare l'elettricità prodotta in loco. Ciò è già previsto dal diritto vigente e in parte già praticato attraverso il raggruppamento di diversi consumatori finali (raggruppamento ai fini del consumo proprio). Questo raggruppamento presenta un potenziale particolarmente elevato di utilizzo efficiente dell'energia prodotta decentralmente: al suo interno infatti si possono utilizzare sistemi di pilotaggio e regolazione intelligenti al fine di sfruttare la flessibilità nella rete di distribuzione e ad es. adeguare attivamente il consumo in base all'offerta di elettricità. Le diverse fonti di flessibilità, quali il consumo e i sistemi di accumulazione, possono essere pilotate dal raggruppamento stesso o da terzi. Attraverso i raggruppamenti ai fini del consumo proprio è possibile fare ricorso a svariate possibilità tecniche, tra cui ad es. soluzioni intelligenti per gli edifici o accumulatori decentrali, per utilizzare l'elettricità prodotta localmente. In particolare l'utilizzo di accumulatori decentrali accresce il consumo proprio. Un simile utilizzo viene agevolato da misure semplificate di rilevamento



degli accumulatori nonché per un loro esercizio al servizio della rete; quest'ultimo è possibile grazie alle nuove possibilità offerte nel quadro della revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico. Le possibilità di flessibilizzazione, ad es. attraverso l'impiego di accumulatori, possono essere pilotate anche dal gestore di rete dietro pagamento di un indennizzo o applicando speciali agevolazioni tariffarie.

Per quanto riguarda i rapporti interni il raggruppamento ai fini del consumo proprio deve assumersi determinate responsabilità in merito al conteggio e alla misurazione dell'elettricità prodotta sul posto. In particolare può risultare problematico il fatto che un raggruppamento ai fini del consumo proprio possa includere proprietari fondiari, gestori di impianti, locatari e affittuari. Per evitare malintesi, chiarire il rapporto con il gestore di rete e regolamentare i diritti relativi a servizio universale, accesso al mercato e formazione del prezzo, per i rapporti al proprio interno e verso l'esterno il raggruppamento necessita di condizioni quadro. Data la forza contrattuale solitamente minore all'interno di un raggruppamento ai fini del consumo proprio con i proprietari fondiari, i locatari e gli affittuari necessitano di una certa tutela. In un raggruppamento di proprietari fondiari invece non sussiste un fabbisogno di protezione a livello legale. La LEné riveduta prevede per il raggruppamento ai fini del consumo proprio specifici diritti e doveri unitari, ma delega anche determinate competenze al Consiglio federale (art. 17 e 18 LEné).

2.5 Bandi di gara per misure di efficienza

Oltre al previsto aumento dei mezzi per i bandi di gara nel settore dell'efficienza elettrica («ProKilowatt») lo strumento di promozione viene potenziato anche attraverso l'introduzione di nuovi ambiti di promozione (art. 32 lett. b e c LEné). In futuro verranno sostenute anche misure di efficienza nel settore della produzione e della distribuzione di elettricità, sinora esplicitamente escluso (incl. la promozione della produzione di elettricità da calore residuo non altrimenti utilizzabile). Queste misure di efficienza riducono le perdite di conversione negli impianti elettrici (ad es. generatori, trasformatori o conduttori).

Due nuove disposizioni sanciscono importanti fasi della procedura, già affermate nell'attuazione dei bandi di gara, ossia la presa in considerazione e la scelta dei progetti e programmi proposti (art. 20) e la possibilità per i responsabili di pubblicare i progetti e i programmi proposti nonché i rapporti, nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione (art. 22 cpv. 2).

2.6 Contributi per l'esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia

Nell'articolo 33 LEné viene introdotto un nuovo strumento di promozione: il contributo per l'esplorazione geotermica (per l'individuazione di serbatoi geotermici) che va a integrare lo strumento di promozione già esistente della garanzia per la geotermia. Il contributo per l'esplorazione riduce notevolmente, in una fase precoce, il rischio legato al mancato reperimento della risorsa geotermica, ottenendo in tal modo una maggiore disponibilità all'investimento. È possibile richiedere il contributo per l'esplorazione geotermica oppure la garanzia per la geotermia. Quest'ultima, nel caso di ottenimento del contributo per l'esplorazione, viene mantenuta soltanto per la «costruzione», ossia una fase in cui le probabilità di insuccesso sono minori (la costruzione viene eseguita solo se l'esplorazione ha dato esito positivo). L'UFE esegue questi strumenti di promozione. Le rispettive procedure sono articolate sulla base dell'esecuzione dello strumento di promozione esistente della garanzia per la geotermia. Le procedure sono regolamentate nel dettaglio nell'allegato 1 (Contributi per l'esplorazione geotermica) e nell'allegato 2 (Garanzie per la geotermia). Con questi strumenti di promozione vengono attuate le mozioni trasmesse dal Parlamento 11.3563 «Geotermia profonda. Prospezioni geologiche su scala nazionale» presentata dal Consigliere agli Stati Gutzwiller e 11.4027 «Piano d'azione per la geotermia» presentata dalla Consigliera nazionale Kathy Riklin.



2.7 Indennizzo per gli impianti idroelettrici

Ora la decisione circa l'indennizzo per gli impianti idroelettrici (art. 62 cpv. 2 LEn) e i corrispondenti pagamenti finanziati con il Fondo per il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 lett. h LEn) non compete più alla società nazionale di rete (Swissgrid SA), bensì all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Ciò comporta modifiche nella procedura, mentre non vi sono modifiche materiali nella regolamentazione vigente.

2.8 Supplemento rete

Ora il Fondo per il supplemento rete è gestito dal DATEC. L'UFE stabilisce le quote dei mezzi per i singoli utilizzi applicando i criteri di cui all'articolo 36.

2.9 Rimborso del supplemento rete

Le regole relative al rimborso cambiano in diversi settori. A differenza del diritto previgente i consumatori finali che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali non hanno più diritto al rimborso (art. 39 cpv. 3 LEn). Il fatto che un consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico viene stabilito in base al ricavo. Se più della metà del ricavo viene conseguito svolgendo un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali, il consumatore finale non ha diritto al rimborso del supplemento rete. Non soggiacciono a questa regola i consumatori finali che gestiscono grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale (art. 39 cpv. 3 seconda frase LEn). In questo caso il rapporto tra i costi dell'elettricità e il plusvalore lordo (intensità elettrica) non è determinante per stabilire il diritto al rimborso. Devono essere invece adempiute le restanti condizioni per il rimborso, quali la stipula di una convenzione sugli obiettivi e il raggiungimento dell'importo minimo del rimborso di 20 000 franchi all'anno. Se queste condizioni sono soddisfatte viene interamente rimborsato il supplemento rete pagato da questi consumatori finali per l'esercizio di grandi impianti di ricerca. I grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale per i quali può essere richiesto il rimborso del supplemento rete sono designati e riportati nell'allegato 4 OEn.

Con l'entrata in vigore della nuova LEn decade l'obbligo di investire come minimo il 20 per cento della somma rimborsata in misure addizionali. Le relative disposizioni a livello di ordinanza vengono adattate di conseguenza. In futuro sarà possibile comprendere nei costi dell'elettricità il supplemento rete e in linea di principio anche i costi relativi all'esercizio e alla manutenzione di proprie reti locali. Inoltre viene cancellata la regola per i casi di rigore. La LEn stabilisce che il Consiglio federale può prevedere, a determinate condizioni, il rimborso parziale del supplemento rete anche ai consumatori finali con un'intensità elettrica inferiore al 5 per cento (art. 42 LEn). La regola originaria per i casi di rigore prevedeva, a determinate condizioni, il rimborso parziale per i consumatori con un'intensità elettrica inferiore al 10 per cento, ma superiore all'8 per cento. Dal 2014 i consumatori finali ottengono un rimborso parziale già a partire da un'intensità elettrica del 5 per cento. I consumatori finali che possono far valere un caso di rigore antecedente al 2014 e quelli con un'intensità elettrica almeno del 5 per cento possono ora richiedere un rimborso parziale e non devono più provare l'esistenza di un caso di rigore. Pertanto la disposizione relativa ai casi di rigore viene cancellata.

2.10 Edifici

Con la revisione della LEn e dell'articolo 34 della legge sul CO₂ viene potenziato il Programma Edifici. Le precedenti parti A «Involucro dell'edificio» e B «Programmi cantonali» del Programma Edifici vengono raggruppate e la totalità dei proventi della destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ per il Programma Edifici sono versati sotto forma di contributi globali ai programmi cantonali (art. 34 legge sul CO₂). Di conseguenza vengono riveduti in particolare gli articoli 16a, 16b e 17 della precedente OEn nonché la sezione 1 del capitolo 9 dell'ordinanza sul CO₂.



Le misure per le quali possono essere concessi i contributi globali vengono ampliate con altri ambiti di promozione secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO₂. In futuro i Cantoni – sostenuti attraverso i contributi globali della Confederazione – possono promuovere misure nei settori involucro dell'edificio, maggiore impiego delle energie rinnovabili e del calore residuo, sostituzione di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica, misure di efficienza elettrica, nonché formazione e formazione continua e misure di informazione e consulenza per architetti, progettisti, installatori e proprietari di edifici. Il nuovo articolo 55 OEn tiene conto di questo ampliamento. Le ricadute vengono escluse attraverso un inasprimento dei requisiti nel modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015) e alcune modifiche dell'OEn. Viene esplicitamente esclusa una doppia promozione, in particolare mediante remunerazione unica, bandi di gara e misure di formazione e formazione continua del Programma SvizzeraEnergia (art. 55 cpv. 2 lett. c OEn). Le misure costruttive possono essere promosse attraverso i contributi globali solo se le domande di promozione vengono presentate prima dell'inizio dei lavori di costruzione (art. 57 cpv. 1 OEn). I contributi globali non possono essere impiegati per misure concernenti edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni (art. 57 cpv. 2 lett. a OEn) né per impianti alimentati con energie fossili (art. 57 cpv. 2 lett. b OEn). Nell'articolo 58 viene concretizzata la disposizione relativa al certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza secondo l'articolo 52 capoverso 3 LEn – in particolare per quanto riguarda la regolamentazione delle deroghe. La regolamentazione delle deroghe si basa sull'HFM 2015. In tal modo si garantisce che per il 2017 i Cantoni non debbano nuovamente adeguare i propri programmi di promozione già adattati per l'HFM 2015. Adeguamenti riguardanti il rendiconto (art. 59 OEn) nonché il controllo (art. 60 OEn) vengono effettuati su raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF). In questo modo si garantisce la qualità del modello degli effetti alla base dell'HFM 2015 e si migliora il controlling.

2.11 Consumo di energia nelle imprese

Per quanto concerne il consumo di energia nelle imprese non vengono introdotte nuove regole, ma si mantengono, precisandole, le regole vigenti e la prassi corrente. Nell'ambito dell'esecuzione delle proprie prescrizioni concernenti le convenzioni sugli obiettivi con i grandi consumatori (art. 46 cpv. 3 LEn) i Cantoni possono utilizzare convenzioni sugli obiettivi della Confederazione. Se la forma e il sistema della convenzione sugli obiettivi non sono già giuridicamente regolamentati a livello federale, nella redazione dei requisiti generali delle convenzioni sugli obiettivi la Confederazione coinvolge i Cantoni.

2.12 Promozione

Le disposizioni concernenti la promozione restano perlopiù invariate; le precisazioni apportate, di lieve entità, risultano dalle precedenti esperienze di esecuzione.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche a livello d'ordinanza non hanno particolari ripercussioni finanziarie, a livello di personale né altre ripercussioni sui Cantoni e i Comuni. A livello federale, per l'esecuzione delle regole previste si stima un maggior onere finanziario e di personale. A seguito delle modifiche nei settori Sportello unico, rimborso del supplemento rete e geotermia si stima un maggior onere finanziario di 350 000 franchi all'anno, di cui 250 000 finanziabili senza ripercussioni sul bilancio della Confederazione attraverso il Fondo per il supplemento rete. Un maggior fabbisogno in termini di personale si crea a seguito delle decisioni del Parlamento nel settore della geotermia, la cui attuazione necessita di ulteriore personale, equivalente a un posto a tempo pieno. Il fabbisogno aggiuntivo di personale viene soddisfatto



grazie alla compensazione interna, il che permette di evitare nuove assunzioni. Il fabbisogno aggiuntivo di personale riguarda i seguenti ambiti: interesse nazionale / pianificazione del territorio / impianti eolici (un posto a tempo pieno), procedura di autorizzazione / Sportello unico (un posto a tempo pieno), bandi di gara (un posto a tempo pieno, finanziato attraverso il Fondo per il supplemento rete), amministrazione Fondo per il supplemento rete (tre posti a tempo pieno, finanziati attraverso il Fondo per il supplemento rete), rimborso del supplemento rete per le imprese con elevati consumi di elettricità e convenzioni sugli obiettivi (due posti a tempo pieno, finanziati attraverso il Fondo per il supplemento rete) e monitoraggio (due posti a tempo pieno).

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le ripercussioni sono dovute essenzialmente alle modifiche decise dal Parlamento a livello di legge. Per quanto riguarda le misure richieste dal Consiglio federale, le ripercussioni previste sono descritte nel Messaggio del 4 settembre 2013 (FF 2013 6489). L'aumento del supplemento rete da 1.5 ct./kWh al limite superiore previsto dalla legge di 2.3 ct./kWh comporta un aumento del prezzo dell'elettricità di 0.8 ct./kWh che colpisce tutti i consumatori finali, ad eccezione delle imprese con elevati consumi di elettricità. In un'economia domestica media (con un consumo pari a 4500 kWh/anno) la tassa passa quindi da 67.50 a 103.50 franchi all'anno. In tal modo i costi complessivi dell'elettricità aumentano di ca. 360 milioni di franchi all'anno. Le modifiche puramente a livello di ordinanza non hanno ripercussioni rilevanti su economia, ambiente e società. Vi sono alcuni singoli cambiamenti per determinati attori, ad esempio per il gestore di rete che nell'ambito del mandato di servizio universale deve far beneficiare proporzionalmente anche ai produttori indipendenti dei costi di produzione dei propri impianti elettrici.

5. Rapporto con il diritto europeo

Con la presente revisione totale dell'OEn gli ambiti che presentano interfacce con il diritto europeo vengono trattati in ordinanze specifiche (cfr. in merito i commenti alla OPEn e alla OEEne). Per quanto concerne gli ambiti ancora regolamentati dalla OEn la Svizzera non ha alcun obbligo nei confronti dell'UE.

6. Commento ai singoli articoli

Capitolo 2: Garanzia di origine e etichettatura dell'elettricità

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 2 Obbligo

La competenza per le garanzie di origine e l'etichettatura dell'elettricità è attribuita ora all'organo d'esecuzione secondo l'articolo 64 LEne.

Nel capoverso 1 è sancito il principio secondo cui in generale ogni impianto di produzione deve essere registrato presso l'organo d'esecuzione e l'elettricità prodotta attestata mediante garanzie di origine. Per ragioni di proporzionalità il capoverso 2 lettere a–c prevede tre deroghe agli obblighi di cui al capoverso 1. Inoltre alla lettera d sono esclusi dall'obbligo gli impianti tutelati dal segreto per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 3 Annullamento

Questo articolo stabilisce le fattispecie che comportano l'annullamento della garanzia di origine. In caso di stoccaggio (cpv. 2), in particolare nelle centrali di stoccaggio con pompaggio, devono essere annullate solo le garanzie di origine per la quota di energia persa durante lo stoccaggio. Non devono essere annullate le garanzie di origine per la quota di energia stoccata temporaneamente, ad esempio



sotto forma di acqua nel bacino a monte. Questa regola è coerente con il principio vigente secondo cui nello stoccaggio per pompaggio l'elettricità mantiene la propria origine primaria. Il proprietario della garanzia di origine deve eseguirne l'annullamento e secondo il capoverso 3 darne immediata notifica all'organo d'esecuzione.

Sezione 2: Etichettatura dell'elettricità

Art. 4

L'etichettatura dell'elettricità deve essere eseguita per ogni kWh fornito ai clienti finali (cpv. 1). Come in precedenza, l'impresa soggetta a questo obbligo può scegliere tra l'etichettatura mediante il mix del fornitore oppure il mix del prodotto (cpv. 2). L'impresa soggetta all'obbligo di etichettatura è tenuta come già in precedenza a pubblicare annualmente su www.stromkennzeichnung.ch il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita l'anno precedente ai propri consumatori finali (cpv. 3). L'impresa è libera di scegliere se pubblicare tali dati anche mediante altri canali. Per ragioni di proporzionalità il capoverso 4 esonera i fornitori molto piccoli dall'obbligo di pubblicazione dell'etichettatura dell'elettricità, ma non dall'obbligo di etichettatura nei confronti dei consumatori finali. Il valore massimo di fornitura per usufruire di tale esonero è di 500 MWh all'anno, che corrisponde all'incirca al consumo di 100 economie domestiche. Poiché tale limite riguarda solamente i fornitori molto piccoli, non attivi sul mercato libero, non sussiste il rischio di una distorsione della concorrenza. Il capoverso 5 sancisce la ripartizione del plusvalore ecologico degli impianti partecipanti al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (si veda anche l'allegato 1 numero 1.4 dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità).

Sezione 3: Requisiti tecnici, procedura e obbligo di notifica

Art. 5 Requisiti tecnici e procedura

Il DATEC regola come in precedenza i requisiti tecnici della garanzia di origine nonché le diverse procedure (ad es. registrazione dell'impianto, emissione della garanzia di origine ecc.) nell'*ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità OGOE* che sostituisce la precedente ordinanza sulla garanzia di origine (OGO, RS 730.010.1). In questa ordinanza del Dipartimento vengono ora disciplinati i requisiti dell'etichettatura dell'elettricità; nella nuova OEn viene quindi eliminata la precedente appendice che trattava questa materia.

Per quanto concerne le regole del sistema delle garanzie di origine, il DATEC si basa in modo preponderante sulla regolamentazione dell'UE e in particolare sulle pubblicazioni e sulle decisioni dell'Association of Issuing Bodies (AIB). Questa organizzazione, in cui sono rappresentati praticamente tutti i Paesi europei, si occupa a livello internazionale dello sviluppo e dell'accompagnamento di un sistema unitario di garanzie di origine. Nell'AIB la Svizzera era rappresentata da Swissgrid; d'ora in poi sarà rappresentata dall'organo d'esecuzione (art. 64 LEn).

Art. 6 Obbligo di notifica

Il pagamento del premio per l'immissione dell'elettricità secondo l'articolo 19 segg. LEn avviene sulla base dei dati presenti nel sistema delle garanzie di origine. Affinché i dati di produzione e relativi all'impianto siano disponibili anche per gli impianti non assoggettati all'obbligo di garanzia di origine e di misurazione del profilo di carico, il gestore di rete deve notificare questi dati all'organo d'esecuzione.



Capitolo 3: Sportello unico e interesse nazionale

Sezione 1: Sportello unico

Art. 7

Secondo il capoverso 1 l'UFE è l'unità amministrativa competente per il coordinamento amministrativo dei pareri e delle autorizzazioni a livello federale riguardanti gli impianti eolici. Per le restanti tecnologie attualmente non vi è necessità di un coordinamento a livello federale. Le procedure dell'esame preliminare e dell'esame dei contenuti dei piani direttori cantonali nel settore delle energie rinnovabili sono condotte come in precedenza dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) (cfr. art. 10 OPT [RS 700.1]) con il coinvolgimento dei servizi federali interessati.

Secondo il capoverso 2 i servizi federali competenti hanno tempo due mesi per presentare allo Sportello unico i propri pareri e le proprie autorizzazioni, sempre che in altri atti legislativi non siano previsti termini diversi (ad es. art. 66 cpv. 1^{bis} dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica [RS 748.131.1]).

Sezione 2: Interesse nazionale

Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale

I criteri determinanti per l'attribuzione dell'interesse nazionale agli impianti idroelettrici² sono diversi per gli impianti nuovi e per quelli esistenti. L'impatto sul paesaggio degli impianti idroelettrici esistenti infatti è di gran lunga inferiore rispetto a quello degli impianti nuovi; pertanto l'attribuzione dell'interesse nazionale agli impianti idroelettrici esistenti è giustificato anche se piccoli.

A partire da una determinata grandezza un impianto è già di per sé di interesse nazionale. Partendo dall'aumento lordo della produzione idroelettrica auspicato dal Consiglio federale (escluse le centrali di accumulazione per pompaggio e considerando il risanamento dei deflussi residuali e degli impianti idroelettrici) di 4600 GWh entro il 2050, risulta la necessità di un aumento annuo di 118 GWh all'anno. Per gli impianti idroelettrici ai fini del raggiungimento dell'interesse nazionale risulta adeguata una soglia pari a poco meno del 20 per cento dell'obiettivo di aumento annuale³. In tal modo questo valore è allineato anche ad altri valori soglia per il raggiungimento dell'interesse nazionale in altri settori (ad es. strategia di promozione dello sfruttamento del calore residuo ≥ 20 per cento del rispettivo obiettivo del programma annuale⁴ o approvvigionamento di pietra dura ≥ 10 per cento del fabbisogno lordo svizzero di pietrisco⁵). Pertanto secondo l'articolo 12 LEn un impianto nuovo è di interesse nazionale a partire da una produzione di 20 GWh all'anno (cpv. 1 lett. a) e un impianto ampliato o rinnovato a partire da 10 GWh all'anno (cpv. 2 lett. a).

Gli impianti pilotabili sono in grado di produrre elettricità a seconda del fabbisogno: ciò consente di gravare sulla rete o di alleggerirla a seconda delle necessità e quindi di dare un importante contributo per la garanzia della stabilità della rete. Di conseguenza questi impianti pilotabili sono di interesse nazionale anche se di piccole dimensioni, diversamente dagli impianti non pilotabili. Il carattere pilotabile si determina dal numero di ore di invaso a piena potenza (incremento della quantità d'acqua). Un impianto è totalmente pilotabile quando l'incremento della quantità d'acqua è sufficiente per 800 ore di esercizio a piena potenza. Un siffatto impianto pilotabile nuovo è di interesse nazionale a partire da una produzione di 10 GWh all'anno (cpv. 1 lett. b). Per gli impianti pilotabili ampliati o rinnovati l'interesse nazionale è riconosciuto a partire da 5 GWh all'anno e un incremento della quantità d'acqua per 400 ore di esercizio a piena potenza (cpv. 2 lett. b).

² La definizione di impianto riprende le definizioni previste nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e dei contributi d'investimento secondo cui un impianto è considerato autonomo se dispone di tutti i dispositivi tecnici necessari per un funzionamento autonomo.

³ Si veda «Studie Kriterien für nationales Interesse» dell'UFE (http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06450/index.html?lang=it&dosier_id=05024).

⁴ http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?marker_suche=1&lang=de&ps_text=Geben%20Sie%20hier%20den%20Titel%20ein&ps_nr=&ps_date_day=Tag&ps_date_month=Monat&ps_date_year=Jahr&ps_autor=&ps_date2_day=Tag&ps_date2_month=Monat&ps_show_typ=no&print_style=yes&start=4570

⁵ <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/13960.pdf>



Tra gli impianti non pilotabili (cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a) e gli impianti totalmente pilotabili (cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b) il valore soglia determinante risulta per interpolazione lineare (cpv. 3).

Per le centrali di pompaggio nuove oppure ampliate o rinnovate, in grado di produrre a seconda delle necessità, l'interesse nazionale è determinato esclusivamente dalla potenza: una centrale di pompaggio è di interesse nazionale a partire da una potenza installata di 100 MW.

Art. 9 Impianti eolici di interesse nazionale

Secondo l'articolo 12 LEné nell'attribuzione dell'interesse nazionale sono determinanti la grandezza e l'importanza degli impianti. Come criterio di grandezza si applica la produzione annua di energia. L'importanza degli impianti eolici per il mercato elettrico deriva dalla loro caratteristica di poter essere staccati rapidamente dalla rete se necessario e soprattutto dal fatto che in Svizzera due terzi della produzione di elettricità eolica ha luogo nei mesi invernali. Nessun'altra energia rinnovabile viene prodotta perlopiù nel periodo invernale. Pertanto l'energia eolica costituisce un elemento fondamentale dell'approvvigionamento di elettricità rinnovabile.

A causa della loro limitata produzione di energia, alle singole turbine e ai singoli impianti eolici attualmente presenti sul mercato solitamente non può essere assegnato lo stato di interesse nazionale. Nella maggior parte dei casi tuttavia in siti adatti vengono progettati e realizzati diversi impianti eolici interconnessi – un parco eolico, motivo per cui ai fini della determinazione dell'interesse nazionale possono essere prese in considerazione in modo cumulativo più turbine eoliche. Una simile analisi cumulativa è ammessa secondo il capoverso 1 se gli impianti eolici vengono realizzati all'interno di una zona di produzione di energia eolica stabilita in un piano direttore cantonale o se per tali impianti viene redatto un rapporto unico sull'impatto ambientale. Affinché in un parco eolico si raggiunga un grado di utilizzo dell'energia ottimale, gli impianti devono essere posizionati nella direzione principale del vento a una distanza di circa dieci diametri dell'elica. In Svizzera gli impianti hanno eliche con un diametro di 90 m e oltre. Pertanto in un parco eolico risultano distanze tra gli impianti nella direzione principale del vento di circa 1000 m. I 16 impianti eolici del parco eolico Mt. Crosin ad esempio sono distribuiti su una distanza di quasi dieci chilometri.

L'incremento auspicato dal legislatore nell'impiego dell'energia eolica è di 4300 GWh all'anno nel 2050. Pertanto per l'attribuzione dell'interesse nazionale agli impianti eolici o ai parchi eolici è adeguata una soglia di 20 GWh all'anno, che apporta un notevole contributo, oltre il 15 per cento, all'obiettivo di aumento annuale di 130 GWh all'anno (art. 9 cpv. 2).

Capitolo 4: Immissione di energia di rete e consumo proprio

Sezione 1: Obbligo di ritiro e di remunerazione dell'energia secondo l'articolo 15 LEné

In generale si stabilisce che il ritiro e la remunerazione dell'energia poggiano su un contratto di diritto privato tra il gestore di rete e il produttore e che ai sensi di una regolamentazione minima la LEné (e sulla base di questa l'OEn) trovano applicazione solo se le parti non riescono ad accordarsi altrimenti.

Art. 10 e 11 Condizioni di raccordo, energia da ritirare e da remunerare

Il precedente articolo 2 OEn viene suddiviso in due articoli. Gli articoli 10 e 11 regolamentano le condizioni di raccordo per i vettori energetici previsti nell'articolo 15 LEné nonché il rilevamento e la misurazione dell'energia da remunerare. Dal punto di vista del contenuto le disposizioni sono perlopiù invariate rispetto al diritto previgente. Ora vengono stabiliti gli elementi minimi del contratto di raccordo alla rete e vengono cancellate le disposizioni ridondanti concernenti il rispetto dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e il calcolo dei valori di misurazione. L'assunzione dei costi dei sistemi di misurazione è ora regolamentata nell'art. 13a OAEI. Inoltre si stabilisce che è irrilevante se prima dell'immissione in rete l'energia da remunerare sia stoccata temporaneamente a livello locale o meno. L'energia



prelevata dalla rete di distribuzione del gestore di rete e successivamente reimmessa nella rete di distribuzione invece non dev'essere remunerata. Se una quota di energia elettrica viene venduta a Swisgrid come elettricità di regolazione, l'obbligo di remunerazione vale soltanto per la restante quota di energia (si veda in merito anche l'art. 26 OAEI).

Art. 12 Rimunerazione

Secondo la LEn nella remunerazione dell'elettricità generata a partire da energie rinnovabili i costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di elettricità equivalente sono stabiliti in funzione dei costi d'acquisto dell'elettricità presso terzi e/o dei costi di produzione se l'elettricità è prodotta (anche) in proprio. L'equivalenza è determinata unicamente in riferimento alle caratteristiche tecniche dell'elettricità in quanto tale: di conseguenza i fattori rilevanti sono la quantità di energia, il profilo di potenza e la possibilità di pilotare e prevedere la produzione. L'origine dell'elettricità (rinnovabile / non rinnovabile) non è invece determinata (cpv. 1). È possibile verificare sommariamente se l'ammontare della remunerazione soddisfa in linea di massima questi criteri sulla base delle tariffe elettriche che un gestore di rete fattura ai propri clienti, dato che anche le tariffe del servizio universale devono corrispondere ai costi di produzione (art. 4 cpv. 1 OAEI). In tal modo si può, ad esempio, verificare sommariamente la correttezza della remunerazione per un impianto fotovoltaico di una casa unifamiliare attraverso la tariffa energetica pagata dal consumatore finale della casa stessa. La remunerazione e la tariffa energetica non devono tuttavia coincidere esattamente, dato che la seconda può includere anche costi di distribuzione, plusvalore ecologico e differenze di copertura. In caso di controversia il gestore di rete deve sottoporre i propri costi d'acquisto alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

A seguito delle nuove disposizioni della LEn, nel capoverso 2 è stabilito che la remunerazione per l'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato orario risulta dal prezzo sul mercato spot nel commercio day-ahead. È irrilevante il fatto che il conteggio venga effettuato esattamente all'ora oppure sulla base di un prezzo medio ponderato con l'immissione in rete oraria, poiché entrambi gli approcci conducono al medesimo risultato.

Art. 13 Potenza dell'impianto

Per l'obbligo di ritiro e di remunerazione secondo l'articolo 15 LEn sono determinati la grandezza e la potenza dell'impianto. Queste vengono determinate per gli impianti fotovoltaici in base alla potenza di punta in corrente continua normalizzata, per gli impianti idroelettrici in base alla potenza meccanica lorda media secondo l'articolo 51 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (legge sulle forze idriche, LUFI [RS 721.80]) e per le restanti tecnologie in base alla potenza allacciata della rispettiva potenza nominale del generatore.

Sezione 2: Consumo proprio

Art. 14 Luogo di produzione

Oltre al fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione, sono considerati luogo di produzione anche i fondi circostanti. Questi fondi devono essere confinanti tra loro e almeno uno di essi deve confinare con il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. Un raggruppamento non può pertanto comprendere un fondo di proprietà pubblica, ad esempio una strada, oppure un fondo privato il cui proprietario non intende partecipare al raggruppamento.

Per maggiore chiarezza e completezza il capoverso 3 stabilisce che è considerata come consumata nel luogo di produzione solo l'elettricità che tra l'impianto di produzione e il consumatore o i consumatori in regime di consumo proprio non attraversa la rete di distribuzione del gestore di rete (cfr. in merito anche il rapporto dell'8 gennaio 2013 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e



dell'energia del Consiglio nazionale in merito all'iniziativa parlamentare 12.400, FF 2013 1467 1475 punto 4.1⁶). I consumatori finali sui terreni circostanti vengono misurati attraverso un unico punto di misurazione (art. 18 cpv. 1 LEn); di regola ciò implica che siano allacciati al medesimo punto di raccordo alla rete.

Nella determinazione del luogo di produzione e del suo perimetro (e di conseguenza di chi può partecipare a un raggruppamento) vi sono svariati interessi, talora contrastanti. La contrapposizione emerge tra il diritto in materia di energia e il diritto in materia di approvvigionamento elettrico, gli interessi di chi si avvale del consumo proprio ed eventuali interessi contrapposti nell'ambito della costruzione delle linee. In taluni casi la situazione delle linee (necessità di utilizzo della rete di distribuzione) prima del raggruppamento può limitare o addirittura rendere in un primo tempo impossibile la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio. Tuttavia sarebbe inammissibile se il diritto al consumo proprio e al raggruppamento ai fini del consumo proprio venisse fondamentalmente impedito dalla costruzione di una linea del gestore di rete. In linea di principio i raggruppamenti ai fini del consumo proprio devono essere trattati dal gestore di rete come un consumatore finale (art. 18 cpv. 1 LEn). Ad essi è applicabile pertanto l'obbligo di allacciamento secondo l'articolo 5 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7). Per tale ragione il gestore di rete non può rifiutare il cambio degli allacciamenti ed è tenuto ad apportare le necessarie modifiche dell'allacciamento. Gli eventuali costi derivanti dal raggruppamento sono ora regolamentati dall'articolo 3 capoverso 2^{bis} OAEI.

Art. 15 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio

Il capoverso 1 esclude il raggruppamento ai fini del consumo proprio se in relazione alla produzione propria di elettricità il consumo è troppo esiguo e non giustifica quindi l'onere amministrativo e tecnico necessario al raggruppamento. In merito è determinante al momento della costituzione del raggruppamento la potenza dell'impianto o degli impianti di produzione in riferimento alla potenza allacciata dei consumatori finali coinvolti. Questo rapporto deve essere pari ad almeno il 10 per cento.

Art. 16 Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento

Secondo il capoverso 1 il proprietario fondiario addebita ai singoli locatari e affittuari i costi dell'elettricità in funzione del consumo. Egli può addebitare loro sia i costi correlati alla produzione propria sia i costi dell'elettricità acquistata esternamente dalla rete di distribuzione. Questi ultimi comprendono i costi complessivi (quota energetica, corrispettivi per l'utilizzazione della rete nonché tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici) e su di essi non è consentito applicare un sovrapprezzo. I costi dell'elettricità prodotta all'interno del raggruppamento risultano dai costi dell'investimento e dell'adeguato tasso d'interesse, dai costi di svolgimento (amministrazione, misurazione e messa a disposizione dei dati), dedotti i ricavi conseguiti attraverso l'immissione in rete. Il criterio dell'addebito in funzione del consumo è finalizzato a creare trasparenza e incentivare a un impiego efficiente dell'energia; a ogni locatario quindi possono essere addebitati soltanto i costi per la quantità di elettricità consumata e non dei costi forfetari; inoltre non è ammesso includere tali costi nel canone di locazione. I costi dell'elettricità che il locatario sostiene nell'ambito del raggruppamento possono essere computati come spese accessorie in conformità dell'articolo 257a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) e possono essere fatturati di conseguenza (cfr. anche l'articolo 6b dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione o l'affitto di locali d'abitazione o commerciali [OLAL; RS 221.213.11]). «Possono» essere fatturati in quanto ai fini del raggruppamento sono ipotizzabili anche altre forme organizzative, ad es. una cooperativa, e pertanto devono essere ammesse anche altre possibilità di conteggio.

Il capoverso 2 stabilisce che i costi del capitale computabili dell'impianto non possono superare l'aliquota adeguata per gli interessi e l'ammortamento dell'investimento. Nella prassi ci si orienta alla ta-

⁶ <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/1467.pdf>



bella della durata di vita elaborata dall'Associazione svizzera dei proprietari immobiliari e dall'Associazione svizzera degli inquilini, che stabilisce la durata di vita di diversi impianti e apparecchi negli immobili in locazione. Per quanto riguarda l'aliquota adeguata per gli interessi si rimanda inoltre alla OLAL e alle relative disposizioni sugli investimenti che accrescono il valore (art. 14 OLAL).

Poiché i costi dell'elettricità prodotta e consumata internamente dipendono in parte dalla tariffa applicata dal fornitore del servizio universale nell'ambito del suo obbligo di ritiro e di remunerazione, questi in futuro varieranno e potrebbero anche abbassarsi risultando inferiori ai costi di produzione; i locatari devono quindi essere tutelati da eccessivi aumenti dei prezzi. Essi non possono assumersi l'intero rischio del proprietario fondiario e non devono subire aumenti dei prezzi ingiustificati. Il capoverso 3 stabilisce pertanto che per i costi dell'elettricità prodotta e consumata internamente per ogni chilowattora non si possa fatturare più del prezzo al kWh del prodotto elettrico acquistato esternamente. Nel caso in cui il gestore di rete applichi corrispettivi per l'utilizzazione della rete attraverso una tariffa di potenza, questi costi vanno convertiti in modo da poter essere esposti al kWh.

Mentre nei rapporti con l'esterno al raggruppamento ai fini del consumo proprio si applica la LAEI (art. 18 cpv. 1 LEne), i rapporti interni sono regolati dal diritto privato. A dirimere le controversie derivanti dal rapporto di diritto tra proprietari fondiari e locatari e affittuari sono i tribunali civili (art. 62 cpv. 4 lett. b LEne). I proprietari fondiari che hanno stabilito una regola diversa e che successivamente accolgono nel raggruppamento altri locatari o affittuari devono garantire per questi il rispetto delle regole di cui ai capoversi 1–3.

Il capoverso 4 prescrive che al momento della costituzione del raggruppamento siano stabiliti in forma scritta almeno chi lo rappresenta verso l'esterno (lett. a), le modalità e i processi interni (lett. b) e il prodotto elettrico acquistato dalla rete (lett. c). È opportuno stabilire tutto ciò nel quadro del contratto di locazione. Lo svolgimento dei processi interni (misurazione, messa a disposizione dei dati, conteggio ecc.) può essere affidato dai proprietari fondiari a terzi, ad es. a un fornitore di servizi. Tuttavia il proprietario fondiario rimane responsabile di un'attuazione conforme alle disposizioni. I proprietari fondiari devono informare i locatari o affittuari interessati, in modo comprensibile e entro termini adeguati, circa gli effetti del raggruppamento.

Capoverso 5: i locatari e gli affittuari possono opporsi senza riserve al raggruppamento ai fini del consumo proprio se al momento della sua costituzione erano già locatari e affittuari dell'immobile in questione (art. 17 cpv. 3 primo periodo LEne). Se il raggruppamento esisteva già al momento della prima locazione il locatario non ha diritto di scelta; lo stesso vale per i successivi locatari che devono aderire al raggruppamento al momento del loro ingresso nell'immobile. Come misura compensativa, ai locatari e affittuari è concessa la possibilità di uscita successiva dal raggruppamento o il passaggio al servizio universale se il proprietario fondiario non adempie ai propri obblighi di approvvigionamento elettrico (art. 17 cpv. 3 secondo periodo LEne) o se in particolare non rispetta le disposizioni dei capoversi 1–3 (art. 18 cpv. 2 lett. a LEne). Il solo fatto che il prezzo dell'elettricità all'interno del raggruppamento sia maggiore dell'eventuale prezzo di acquisto dal gestore di rete (cosa che può verificarsi a seconda dei costi di produzione all'interno del raggruppamento) non costituisce un caso di approvvigionamento inadeguato; quest'ultimo si verifica se, per esempio, si riscontra un numero eccessivo di interruzioni dell'erogazione di elettricità, se queste interruzioni sono di durata eccessiva e inoltre non sono imputabili a terzi. È inoltre consentita l'uscita dal raggruppamento ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 ultimo periodo LEne al consumatore finale che raggiunge la soglia di consumo di 100 MWh e acquisisce in tal modo il diritto di accesso alla rete. In caso di controversia, ai sensi dell'articolo 62 capoverso 4 LEne i tribunali civili giudicano se sono soddisfatte le condizioni per un'uscita in un secondo tempo dal raggruppamento.

Secondo il capoverso 7, nonostante il proprio ruolo di responsabili dell'approvvigionamento e in deroga alle prescrizioni della legislazione sull'approvvigionamento elettrico, i proprietari fondiari non sono obbligati a pubblicare le tariffe elettriche interne né a tenere la contabilità.



Art. 17 Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nel consumo proprio

Secondo il capoverso 1 i sistemi di accumulazione possono essere utilizzati e allacciati alla rete se non provocano perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete. I costi per l'eliminazione di eventuali perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete o al punto di collegamento sono a carico dei consumatori finali o dei produttori che utilizzano il sistema di accumulazione.

Inoltre per l'allacciamento di sistemi di accumulazione di elettricità nel consumo proprio non sono ammessi requisiti tecnici più severi di quelli posti all'allacciamento di consumatori finali o produttori. Se ad esempio i consumatori finali o i produttori sono sempre allacciati in modalità monofase e se la loro potenza massima possibile di prelievo e immissione è al di sotto di una determinata soglia di potenza, non è consentito esigere altro per l'accumulazione (cpv. 2).

Inoltre i sistemi di accumulazione che possono solo prelevare elettricità dalla rete di distribuzione o solo cedere elettricità alla rete di distribuzione non devono disporre di un dispositivo di misurazione separato (cpv. 3).

In linea di principio gli edifici presentano un allacciamento trifase alla rete di distribuzione; pertanto nel punto di misurazione fluiscono insieme tre fasi. L'utilizzo di un sistema di accumulazione risulta sensato solamente se il sistema "conosce" sempre le modalità dei flussi di elettricità sulle altre due fasi o del flusso di elettricità tra il luogo di produzione e la rete di distribuzione. Ad esempio, se il consumo totale nel luogo di produzione è inferiore alla produzione propria, il sistema deve ricevere un segnale per poter accumulare l'elettricità proveniente dall'impianto di produzione; se il consumo invece è superiore alla produzione il sistema deve ricevere un segnale per poter cedere elettricità. Affinché il sistema di accumulazione possa essere utilizzato in maniera adeguata, il punto di misurazione deve pertanto essere gestito secondo il capoverso 4 con la modalità basata sul saldo delle fasi. Questo obbligo spetta fondamentalmente al gestore di rete in qualità di responsabile della metrologia e dei processi informativi (art. 8 OAEI).

Art. 18 Rapporto con il gestore di rete

Secondo il capoverso 1, i proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi se intendono costituire insieme a locatari o affittuari un raggruppamento o se intendono scioglierlo e se intendono utilizzare un sistema di accumulazione e, in caso affermativo, con quali modalità. Quest'ultimo punto comprende in particolare l'informazione sulla commutazione nella modalità d'esercizio, ad es. il passaggio da un esercizio unidirezionale del sistema di accumulazione secondo l'articolo 17 capoverso 3 a un esercizio che consente di caricare e scaricare il sistema attraverso la rete di distribuzione. I proprietari fondiari devono inoltre comunicare i nominativi dei locatari e degli affittuari che partecipano a tale raggruppamento e del relativo rappresentante.

Se qualcuno abbandona il raggruppamento in virtù dell'articolo 16 capoverso 4, i proprietari fondiari sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al gestore di rete. Quest'ultimo è tenuto ad accogliere entro tre mesi nel servizio universale tali consumatori finali (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3, inoltre, i gestori di rete devono intervenire per garantire l'approvvigionamento elettrico dei partecipanti al raggruppamento se l'approvvigionamento elettrico all'interno del raggruppamento stesso non funziona più. Siccome in questo caso la responsabilità dell'approvvigionamento è di regola del proprietario fondiario (art. 17 cpv. 2 LEne), quest'ultimo deve sostenere i costi che ne derivano per il gestore di rete (cpv. 4).

Si ricorda che ai proprietari fondiari spettano i diritti e i doveri conformemente all'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) che impongono loro, ad esempio, di fornire le corrispondenti prove di sicurezza.



Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, contributi per l'esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia nonché indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

Sezione 1: Bandi di gara per misure di efficienza

Art. 19 Bandi di gara e condizioni di partecipazione

Il capoverso 1 riprende in modo invariato il contenuto del precedente articolo 4 capoverso 1 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali. Inoltre occorre chiarire che nell'ambito dei bandi di gara possono essere promosse misure di efficienza nel settore elettrico.

Il capoverso 2 riprende in modo invariato il contenuto del precedente articolo 4^{bis} capoverso 1 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Il capoverso 3 stabilisce che non sussiste alcun diritto al prolungamento di un progetto o di un programma.

Il capoverso 4 prevede esplicitamente che un progetto o un programma può partecipare ai bandi di gara solamente una volta nel corso dell'anno in cui è bandita la gara.

Art. 20 Presa in considerazione e selezione

Il capoverso 1 prevede che per i contributi di promozione si considerino solo i progetti e i programmi che a) soddisfano le condizioni per la partecipazione alla procedura di gara e b) non potrebbero essere realizzati in assenza del contributo di promozione. Nella lettera b viene integrato il principio di addizionalità contenuto in precedenza nell'articolo 4 capoverso 4, ossia: i progetti o i programmi che verrebbero o sono stati comunque realizzati anche senza il contributo di promozione non possono usufruire del sostegno.

Al fine di garantire il carattere competitivo dei bandi di gara, il capoverso 2 stabilisce che i progetti e i programmi con il migliore rapporto tra contributo di promozione richiesto e risparmio di elettricità computabile a tale contributo (efficacia dei costi in ct./kWh) ottengono un contributo di promozione.

Art. 21 Versamento e restituzione

Il capoverso 1 riprende invariato nel contenuto il precedente articolo 4^{ter} tranne che per alcune lievi modifiche redazionali. La modifica più importante riguarda la precisazione secondo cui il contributo di promozione non viene pagato o viene pagato solo proporzionalmente nel caso in cui le misure di efficienza non sono attuate o sono attuate solo parzialmente entro il termine previsto.

Il capoverso 2 riprende invariato nel contenuto il precedente articolo 4^{ter} capoverso 2 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Il capoverso 3 stabilisce esplicitamente la possibilità per l'UFE di richiedere la restituzione del contributo di promozione, totale o in rapporto alla differenza tra il risparmio di elettricità previsto e quello effettivamente conseguito, nel caso in cui, a pagamento avvenuto, le misure non siano state integralmente attuate o se tale attuazione si rivela carente.

Il capoverso 4 riprende invariato nel contenuto il precedente articolo 4^{ter} capoverso 3 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Art. 22 Pubblicazione

Il capoverso 1 prevede che l'UFE pubblichi annualmente indicazioni concernenti i bandi di gara su (a) il numero di programmi e di progetti che beneficiano dei contributi di promozione, (b) il risparmio di elettricità atteso e realizzato nell'ambito di tali programmi e progetti e (c) i mezzi di promozione utilizzati per ogni chilowattora risparmiato (efficacia rispetto ai costi).



Il capoverso 2 sancisce la possibilità per l'UFE di pubblicare i dati trasmessi dai responsabili del progetto o del programma nonché i rapporti intermedi e finali stilati, nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione.

Sezione 2: Contributi per l'esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia

Art. 23 Requisiti per il diritto e domanda

Oltre alle garanzie per la geotermia sono ora previsti anche i contributi per l'esplorazione geotermica la cui finalità consiste nel ridurre gli ostacoli iniziali correlati ai progetti geotermici (incerte prospettive di ritrovamento e costi elevati). I requisiti che i progetti devono soddisfare per ottenere contributi per l'esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia sono descritti negli allegati 1 e 2. Secondo il capoverso 3 la domanda deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 numero 3.1 o 4.2 (contributi per l'esplorazione geotermica) oppure all'allegato 2 numero 3.1 (garanzie per la geotermia). Inoltre deve contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state inoltrate in versione integrale alle autorità competenti. In tal modo si vuole garantire che l'esame della domanda da parte dell'UFE sia effettuato in contemporanea con le altre procedure di autorizzazione e concessione per il progetto. Infine, al momento della presentazione della domanda di contributo per l'esplorazione geotermica e di garanzia per la geotermia il finanziamento del progetto dev'essere assicurato. Il finanziamento è assicurato nel momento in cui, fatti salvi il contributo o la garanzia oggetto della domanda, i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento del progetto sono disponibili o garantiti in modo vincolato o eventualmente con riserva di accettazione della garanzia o del contributo. In tal modo i mezzi pubblici vengono vincolati solamente quando lo svolgimento del progetto è altamente probabile.

Art. 24 Esame della domanda e decisione

La valutazione dei progetti riguardanti la geotermia richiede conoscenze molto specifiche; inoltre in questo settore le esperienze fatte sono ancora scarse. Per tale ragione l'UFE, secondo il capoverso 1, coinvolge un gruppo di esperti indipendenti che esamina la domanda e il progetto e gli trasmette una raccomandazione. Inoltre il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti, al fine di garantire il coordinamento tra le procedure cantonali parallele concernenti le necessarie autorizzazioni e concessioni e la procedura d'esame per la concessione di un contributo per l'esplorazione geotermica o una garanzia per la geotermia a livello federale. A causa dei conflitti d'interesse (il Cantone rilascia la concessione e nel contempo è l'autorità che concede l'autorizzazione e l'autorità di vigilanza nonché, occasionalmente, anche partner diretto o indiretto del progetto), secondo il capoverso 2 nell'esame materiale del progetto il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo. Ciò vale in particolare per la stesura della raccomandazione all'attenzione dell'UFE.

La procedura è disciplinata in modo unitario negli allegati 1 e 2.

Secondo il capoverso 4, data la loro complessità, i contenuti specifici per ogni caso e l'impegno pluriennale tra richiedente e Confederazione, le prestazioni e controprestazioni da erogare nell'ambito del rilascio di un contributo per l'esplorazione geotermica o di una garanzia per la geotermia vengono regolamentati da un contratto.

Art. 25 Ordine di presa in considerazione

Se vengono presentate più domande di contributo rispetto ai mezzi a disposizione, il progetto viene inserito in una lista d'attesa, a meno che risulti evidente che esso non soddisfa i requisiti (cpv. 1).

Se vi sono nuovamente risorse disponibili vengono elaborate in via prioritaria le domande il cui progetto è più avanzato. Questo vuol essere un incentivo a portare avanti i progetti anche quando non vi sono risorse disponibili. Se due progetti hanno lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda di garanzia o contributo è stata presentata per prima (cpv. 2).



Art. 27 Versamento della garanzia per la geotermia

La garanzia per la geotermia viene versata solo se il progetto si conclude con un successo parziale o un insuccesso. Si ha un insuccesso ad esempio quando né la temperatura né il flusso sono sufficienti per la produzione di elettricità. Un successo parziale si registra invece quando un serbatoio, pur presentando una temperatura sufficientemente elevata, non dispone del necessario flusso o viceversa. In questo caso la garanzia per la geotermia viene versata proporzionalmente. Un versamento proporzionale può essere prestato anche nel caso in cui, a seguito di un insuccesso, il progetto è utilizzato per altri scopi e permette di conseguire un utile, ad esempio quando il calore può essere venduto o utilizzato.

Già nella raccomandazione relativa alla domanda il gruppo di esperti fornisce una stima dei criteri sulla base dei quali si può presumere per un determinato progetto un successo, un successo parziale o un insuccesso (allegato 2 numero 3.2.2 lettera a). Inoltre, al termine dei lavori, esso trasmette all'UFE una raccomandazione sull'eventuale versamento della garanzia (allegato 2 numero 3.4.5).

Art. 27 Restituzione

Per l'eventuale restituzione di garanzie e contributi si applica in linea generale la legge federale del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1). Può essere inoltre richiesta la restituzione dei contributi per l'esplorazione se il progetto ha avuto successo e ha prodotto utili che a posteriori rendono inutile l'erogazione del sussidio (cpv. 2).

Se un progetto si conclude con un successo parziale, può comunque essere ragionevole e auspicabile che le perforazioni e l'impianto possano essere sfruttati per altri scopi. Poiché secondo l'articolo 29 LSu un utilizzo per altri scopi comporterebbe l'obbligo di restituzione, nel capoverso 3 esso viene limitato al caso in cui con un utilizzo per altri scopi si consegua un profitto. Solamente in questo caso l'UFE può disporre la restituzione proporzionale o totale. In tal modo le perforazioni effettuate senza uno scopo economico – ad es. nell'ambito di oggetti di ricerca – possono essere sfruttate senza dover restituire il denaro versato.

Per poter prendere in esame un'eventuale restituzione, l'UFE deve essere preventivamente informato nel caso siano previsti utilizzi per altri scopi o alienazioni (cpv. 4).

Sezione 3: Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

Art. 28–34

Le disposizioni relative all'indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici sono state modificate laddove necessario in vista del trasferimento della competenza dalla società nazionale di rete all'UFAM e del fatto che il Fondo per il supplemento rete ora è integrato nel bilancio della Confederazione. Non sono state apportate altre modifiche sostanziali rispetto al diritto precedente.

Capitolo 6: Supplemento rete

Sezione 1: Riscossione e utilizzo

Art. 35 Riscossione

Secondo la disposizione transitoria di cui all'articolo 72 capoverso 6 LEne, a partire dal primo anno successivo all'entrata in vigore della nuova LEne il supplemento rete ammonta a 2.3 ct./kWh; se la legge entra in vigore dopo il 1° luglio, la disposizione di legge non si applica a partire dall'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi. Inoltre la disposizione transitoria stabilisce che il supplemento rete rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito alla conclusione delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Dopodiché il Consiglio federale fissa nuovamente il supple-



mento rete in funzione delle necessità. Il capoverso 1 si applica pertanto solamente se l'articolo 72 capoverso 6 LEn, dato il suo ambito temporale di applicazione, non si applica o non si applica più.

Quindi la disposizione dell'ordinanza trova applicazione in primo luogo nel corso dell'anno di entrata in vigore della legge e nuovamente nel momento in cui il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito alla conclusione delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. A partire da tale termine il Consiglio federale fissa nuovamente il supplemento rete in funzione delle necessità; secondo il capoverso 3 il DATEC deve presentare all'UFE la relativa domanda. Dato l'indiscusso fabbisogno di risorse nel capoverso 1 il supplemento viene fissato a 2.3 ct./kWh.

Secondo quanto già fissato nella precedente OEn, il supplemento rete è riscosso con cadenza trimestrale (cpv. 2).

Art. 36 Utilizzo

Il capoverso 1 disciplina la chiave di ripartizione secondo cui i mezzi derivanti dal supplemento rete vengono impiegati per i diversi strumenti di promozione previsti dalla LEn. Per garantire la necessaria flessibilità, l'assegnazione non è stabilita in maniera rigida dall'ordinanza, ma viene eseguita secondo criteri oggettivi. Sulla base della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete si considera innanzitutto l'idoneità dei rispettivi strumenti a fornire un contributo per l'attuazione dello scopo della legge (art. 1 LEn) e il raggiungimento dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3 LEn (incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili e riduzione del consumo di energia). In altre parole è determinante il grado di efficacia degli strumenti, che non è un valore astratto, bensì va considerato tenendo conto delle domande concretamente pervenute o previste per il futuro («fabbisogno di mezzi»). Questa flessibilità porta a una determinata concorrenza tra i sistemi, garantendo in tal modo che i mezzi del Fondo per il supplemento rete siano impiegati nel modo più efficace possibile. Inoltre ogni tipo di utilizzo – anche quelli per i quali secondo il capoverso 2 vengono sfruttate le quote massime previste dalla legge – deve provvedere per i propri costi d'esecuzione concreti e contribuire proporzionalmente alla propria quota di mezzi ai costi del rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 LEn.

Il capoverso 2 riguarda lo sfruttamento delle quote massime previste dalla LEn nell'impiego dei mezzi del supplemento rete per determinati tipi di utilizzi. Tali quote massime sono previste per i bandi di gara, i contributi per l'esplorazione geotermica e le garanzie per la geotermia, l'indennizzo per i risanamenti ecologici delle acque secondo la legislazione per la protezione delle acque e sulla pesca, i contributi d'investimento per i grandi impianti idroelettrici nuovi e rinnovati (rispettivamente 0.1 ct./kWh) nonché il premio di mercato per l'elettricità prodotta nei grandi impianti idroelettrici (0.2 ct./kWh). Per quanto riguarda gli indennizzi per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici, i contributi di investimento per gli impianti idroelettrici di più di 10 MW e il premio di mercato, queste quote massime vanno sfruttate a condizione che vi sia un numero sufficiente di domande pervenute o attese. Pertanto nell'utilizzo dei mezzi questi strumenti vengono trattati in maniera preferenziale.

Sezione 2: Rimborso

Art. 37 Aveni diritto

Il capoverso 1 sancisce che in base al suo ricavo si stabilisce se il consumatore finale in questione svolge prevalentemente un compito di diritto pubblico impartito in virtù di disposizioni legali o contrattuali. In caso affermativo il consumatore finale non ha alcun diritto al rimborso (art. 39 cpv. 3 primo periodo LEn).

In deroga a questa regola, i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali ottengono il rimborso del supplemento rete pagato in relazione all'esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale, indipendentemente dall'intensità elettrica (art. 39 cpv. 3 secondo periodo LEn).



Nel capoverso 2 il Consiglio federale delega al DATEC la propria competenza di designare i grandi impianti di ricerca per i quali può essere richiesto il rimborso del supplemento. Il DATEC designa i grandi impianti di ricerca nell'allegato 4.

Art. 38 Periodo determinante

L'articolo 38 riprende in modo perlopiù invariato il contenuto del precedente articolo 3l.

Art. 39 Convenzione sugli obiettivi

Il capoverso 1 riprende invariato il contenuto del precedente articolo 3m capoverso 1 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Nel capoverso 2 viene solamente cancellata la frase «La convenzione sugli obiettivi è stipulata con la Confederazione.» in quanto la fattispecie è già prescritta dall'articolo 40 lettera a LEn.

L'obiettivo annuale di efficienza energetica della convenzione sugli obiettivi segue fundamentalmente un andamento lineare tra il valore di partenza iniziale e il valore auspicato al termine della durata della convenzione. Per evitare malintesi, questo principio già applicato nella pratica viene esplicitamente sancito nel capoverso 3; da esso si può prescindere solo in casi motivati. Il capoverso 4, che stabilisce quando la convenzione sugli obiettivi si considera rispettata, corrisponde al precedente articolo 3m capoverso 3 lettera a.

Con l'entrata in vigore della LEn riveduta decade l'obbligo di investire il 20 per cento della somma rimborsata in misure addizionali per l'aumento dell'efficienza energetica. Viene di conseguenza cancellato il precedente articolo 3m capoverso 3 lettera b secondo cui, affinché la convenzione sugli obiettivi fosse rispettata, il consumatore finale doveva effettuare questo investimento. Per lo stesso motivo viene cancellato anche il capoverso 4 del precedente articolo 3m. Viene altresì cancellato l'articolo 3m capoverso 3 lettera c, poiché secondo l'articolo 40 lettera b LEn i rendiconti non sono più compresi nella convenzione sugli obiettivi, bensì sono definiti come un requisito separato per il rimborso del supplemento rete.

Art. 40 Rendiconto

L'articolo 40 riprende, perlopiù in modo invariato, il contenuto del precedente articolo 3n tranne che per alcune lievi modifiche redazionali. L'unica modifica sostanziale è data dalla cancellazione del capoverso 2 lettera e che si riferiva all'obbligo di investire il 20 per cento dell'importo rimborsato.

Art. 41 Adeguamento della convenzione sugli obiettivi

L'UFE valuta l'adeguamento della convenzione sugli obiettivi già nel caso in cui l'efficienza energetica del consumatore finale si collochi almeno per il 10 per cento al di sotto o al di sopra dell'obiettivo di efficienza fissato per l'anno in questione. In base alle esperienze fatte sinora, il 30 per cento fissato dal precedente articolo 3o rappresentava una quota troppo elevata. Per il resto l'articolo 41 riprende in modo invariato il contenuto del precedente articolo 3o tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Sezione 3: Procedura per il rimborso

Art. 42 Domanda

I capoversi 1 e 2 corrispondono ampiamente al precedente articolo 3o^{ter}. Ora nel capoverso 2 lettera b si stabilisce che unitamente alla domanda dev'essere presentato il rapporto dell'organo di revisione relativo alla revisione ordinaria o limitata. La conferma da parte di un perito revisore autorizzato della corretta determinazione del plusvalore lordo, ora deve essere presentata solo dalle imprese che hanno l'obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta (cfr. art. 43 cpv. 2).



Il nuovo capoverso 3 prevede una deroga per i consumatori finali di cui all'articolo 39 capoverso 3 seconda frase LEn che richiedono il rimborso del supplemento rete pagato in relazione all'esercizio di un grande impianto di ricerca di cui all'allegato 4. Nella domanda di rimborso questi consumatori finali devono presentare il giustificativo della quantità di elettricità acquistata per l'esercizio del grande impianto in questione e del corrispondente supplemento rete versato.

Il nuovo capoverso 4 stabilisce chiaramente che, oltre a quelli indicati ai capoversi 2 e 3, l'UFE può richiedere altri giustificativi e documenti. Una possibilità che esisteva già in precedenza data la non esaustività dell'elenco dei giustificativi e dei documenti da presentare unitamente alla domanda secondo l'articolo 30^{ter} capoverso 2.

Art. 43 Plusvalore lordo

A differenza del precedente articolo 30^{quater} l'articolo 43 disciplina solamente la determinazione del plusvalore lordo. La determinazione dei costi dell'elettricità è disciplinata ora nell'articolo 44.

Il capoverso 1 riprende ampiamente il contenuto del precedente articolo 30^{quater} capoverso 3. Esso contiene il principio già vigente secondo cui il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale sottoposto a revisione ordinaria del consumatore finale soggetto all'obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all'articolo 957 capoverso 1 CO. Inoltre per il calcolo del plusvalore lordo il capoverso 1 rinvia all'allegato 5 numero 1, che sostituisce il contenuto del precedente articolo 30^{quater} capoverso 1 e stabilisce ora il calcolo esatto del plusvalore lordo in caso di revisione ordinaria.

Il capoverso 2 corrisponde al precedente articolo 30^{quater} capoverso 4 e disciplina la determinazione del plusvalore lordo per le imprese assoggettate all'obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta. Queste imprese devono inoltre presentare un'attestazione del corretto calcolo del plusvalore lordo emessa da un perito revisore autorizzato.

Il capoverso 3 corrisponde ampiamente al precedente articolo 30^{quater} capoverso 5 e regola il calcolo del plusvalore lordo per le imprese non assoggettate agli obblighi di revisione ordinaria secondo l'articolo 727 capoverso 1 CO. Esso rimanda all'allegato 5 numero 2 che stabilisce il calcolo esatto del plusvalore lordo in caso di revisione limitata e opting-out.

Art. 44 Costi dell'elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete

Il capoverso 1 stabilisce in maniera esplicita quanto già usuale nella prassi d'esecuzione, ossia che i costi dell'elettricità, la quantità di elettricità acquistata e il supplemento rete pagato devono essere determinati nell'anno contabile in questione sulla base dei giustificativi contabili.

Il capoverso 2 riprende ampiamente il contenuto del precedente articolo 30^{quater} capoverso 2. Nella determinazione dei costi dell'elettricità viene incluso anche il supplemento rete. Secondo la precedente normativa i costi dell'elettricità devono essere fatturati al consumatore finale da un terzo. Per quanto riguarda i costi della fornitura di elettricità questo principio si applica senza limitazioni. Se il consumatore autoproduce elettricità, i relativi costi di produzione non fanno parte dei costi dell'elettricità ai sensi di questa disposizione. Anche i costi per l'utilizzazione della rete di regola devono essere determinati attraverso i giustificativi di fatturazione.

Il capoverso 3 disciplina la situazione in cui un consumatore finale distribuisce attraverso una propria rete locale l'elettricità acquistata per il consumo proprio. In questo caso sono considerati costi dell'elettricità anche i costi sostenuti dal gestore della rete locale per l'esercizio e la manutenzione della rete in relazione all'utilizzazione della rete locale – ossia i costi che verrebbero fatturati dal gestore di rete al consumatore finale senza una propria rete locale. In questo modo si vuole garantire che i gestori di reti locali non siano svantaggiati rispetto ai consumatori finali senza una rete locale. Sono sempre esclusi dai costi dell'elettricità i costi correlati a impianti domestici e impianti specifici dell'edificio.



Il capoverso 4 sancisce ora in modo esplicito quanto già corrispondeva alla prassi d'esecuzione vigente, ossia che non sono considerati costi per l'elettricità i costi per l'elettricità acquistata e non consumata, ma rivenduta ad altri consumatori finali.

Art. 45 Esame della domanda

L'articolo 45 riprende in maniera invariata il contenuto del precedente articolo 30^{quinqes} tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Art. 46 Versamento annuale

L'articolo 46 riprende in maniera invariata il contenuto del precedente articolo 30^{sexies} tranne che per alcune lievi modifiche redazionali. Una volta che ha approvato la domanda di rimborso e la decisione ha assunto valore legale, l'UFE versa il relativo importo.

Art. 47 Versamento mensile

L'articolo 47 riprende in maniera invariata il contenuto del precedente articolo 30^{septies} capoversi 1–5 tranne che per alcune lievi modifiche redazionali. Anche in questo caso il versamento viene effettuato dopo che la decisione di approvazione della domanda ha assunto valore legale.

Il capoverso 6 del precedente articolo 30^{septies} viene in parte cancellato e in parte trasferito nell'articolo 48 capoverso 1. È stata cancellata la parte in cui si stabilisce che i versamenti mensili sono computati nell'importo definitivo del rimborso e un'eventuale differenza viene versata al consumatore finale, in quanto questo principio è già contenuto nell'articolo 46 capoverso 1.

Art. 48 Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente

Il capoverso 1, corrispondente alla parte non cancellata del precedente articolo 30^{septies} capoverso 6, stabilisce che i consumatori finali a cui nell'anno contabile in questione in virtù dell'articolo 48 sono stati versati importi eccessivi rispetto all'effettivo diritto sono tenuti alla loro restituzione.

Il contenuto dei capoversi 2 e 3 riprende ampiamente invariato il precedente articolo 30^{octies} tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Art. 49 Coinvolgimento di terzi

L'articolo 49 riprende in maniera invariata il contenuto del precedente articolo 30^{novies} tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Capitolo 7: Impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese

Art. 50 Edifici

L'articolo 50 riprende, invariato nella sostanza, il contenuto del precedente articolo 11a capoversi 1 e 4. Il capoverso 1 contiene il principio secondo cui i Cantoni nell'emanare le disposizioni nel settore degli edifici (art. 45 cpv. 3 LEn) si orientano a criteri armonizzati tra i Cantoni stessi, ad esempio il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC). Il capoverso 2 precisa che sono considerati rinnovamenti considerevoli ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 lettera c LEn in particolare il risanamento totale del sistema di riscaldamento e dell'impianto di produzione dell'acqua calda (lett. a) e il risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell'ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento (lett. b).



Art. 51 Imprese

Con l'obiettivo di accrescere l'efficienza energetica nelle imprese, sia la Confederazione sia i Cantoni stipulano convenzioni sugli obiettivi con le imprese. Se nell'attuazione dell'articolo concernente i grandi consumatori (art. 46 cpv. 3 LEne) i Cantoni utilizzano convenzioni sugli obiettivi della Confederazione, con le quali l'impresa si impegna per l'aumento dell'efficienza energetica anche nei confronti della Confederazione, quest'ultima coinvolge i Cantoni nella redazione dei requisiti generali delle convenzioni sugli obiettivi, a meno che tali requisiti non siano già giuridicamente regolamentati a livello federale. Per quanto possibile occorre tenere conto delle richieste dei Cantoni.

Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi, elabora una corrispondente proposta insieme a un soggetto terzo secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a. All'UFE compete la verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi e del rispetto della convenzione sugli obiettivi stipulata. In tal modo si garantiscono da un lato le medesime condizioni a livello nazionale per tutte le imprese con una corrispondente convenzione sugli obiettivi e dall'altro un interlocutore unico per le imprese, evitando così doppiopioni tra le imprese e nell'amministrazione.

Conformemente al capoverso 3 su domanda di un Cantone l'UFE può assumersi i compiti di cui al capoverso 2 anche se le convenzioni sugli obiettivi della Confederazione sono finalizzate esclusivamente all'esecuzione del modello cantonale per i Grandi consumatori.

Il capoverso 4 prevede che l'UFE possa affidare a terzi adatti a tal fine lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 2 (cfr. art. 67 cpv. 1 lett. d LEne).

Capitolo 8: Promozione

Sezione 1: Misure

Art. 52 Informazione e consulenza

La disposizione si orienta al precedente articolo 12 capoverso 1. L'articolo è ora suddiviso in due capoversi nei quali le attività che la Confederazione può sostenere nel settore dell'informazione e della consulenza, tenendo conto della prassi corrente e delle possibilità offerte dai nuovi media digitali, sono descritte in maniera più aperta e dettagliata.

Art. 53 Formazione e formazione continua

Il precedente articolo 13 viene mantenuto invariato nella sostanza. I contributi della Confederazione secondo il capoverso 1 lettera a possono essere di natura sia finanziaria sia non finanziaria.

Art. 54 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione

I requisiti per la promozione di impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione (cpv. 1 lett. a e b) si orientano alla precedente definizione legale di cui all'articolo 1 lettere l e m. Tali requisiti tuttavia sono stati definiti in modo più astratto, al fine di adeguarsi agli sviluppi del settore a livello scientifico e sociale. Ad esempio per quanto riguarda gli impianti e i progetti pilota non si parla più di impianti, veicoli e apparecchi, bensì di sistemi, metodi o concetti energetici. Inoltre nell'ambito di applicazione e nella finalità di questi impianti e progetti è stata integrata la determinazione di dati economici e sociali.

È stato altresì definito il concetto di progetto faro (cpv. 2): la relativa spiegazione si orienta alla prassi corrente e mira a garantire che questo status sia attribuito solamente a impianti e progetti con il necessario carattere di riferimento e modello.



Sezione 2: Contributi globali

Art. 55 Condizioni generali

Queste condizioni generali, il cui rispetto è alla base dell'ottenimento di contributi globali a misure nel settore dell'informazione e della consulenza, della formazione e formazione continua e dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo, derivano perlopiù dal diritto previgente. A differenza del diritto previgente (cfr. art. 15a cpv. 1 e cpv. 1^{bis} nonché art. 16 cpv. 1) queste condizioni di base non vengono più disciplinate separatamente, ossia per ogni ambito di promozione, bensì in un unico articolo.

Il requisito dello stanziamento di un credito finanziario per il programma secondo il capoverso 2 lettera b comporta per un Cantone l'ottenimento di contributi globali dalla Confederazione solo per le misure per le quali esso è disposto ad accordare contributi. Se ad esempio un Cantone stanza un credito solo per un programma per l'informazione e la consulenza (art. 47 LEn), i contributi globali ricevuti dalla Confederazione non possono essere utilizzati anche per un programma per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEn). Lo stesso vale se un Cantone limita il credito finanziario nel settore dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo alle cosiddette misure indirette (ad es. informazione, comunicazione). In questo caso anche i contributi globali della Confederazione sono limitati a siffatte misure. Finché i contributi globali della Confederazione sono finanziati attraverso la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂, va osservato che il requisito dello stanziamento di un credito finanziario sussiste solo per l'ottenimento di un contributo integrativo; per l'ottenimento del contributo di base non sussiste il requisito di un credito cantonale (cfr. art. 34 cpv. 3 lett. b legge sul CO₂).

Nel capoverso 2 lettera c si esclude espressamente la possibilità di una promozione multipla mediante i mezzi federali. Ad esempio è vietato promuovere anche attraverso i contributi globali della Confederazione, poniamo il caso con un contributo di promozione per una misura per l'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo, un progetto che usufruisce già di una remunerazione per l'immissione di elettricità.

Il nuovo diritto non prevede più la possibilità di accordare contributi globali anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni (cfr. art. 16 cpv. 3 vecchia OEn), possibilità che comunque, per ragioni tecniche di esecuzione, non si era mai verificata.

Art. 56 Contributi globali a programmi cantonali per l'informazione e la consulenza, nonché per la formazione e la formazione continua

Il precedente articolo 16a capoverso 2 viene mantenuto invariato nella sostanza. Per consulenze relative a oggetti e processi (lett. d) e analisi (lett. e) si intendono specificatamente: studi di fattibilità nel settore degli edifici, redazione di certificati energetici degli edifici con rapporti di consulenza, coaching energetico per il risanamento di edifici, misure di assicurazione della qualità e ottimizzazione dell'esercizio nel settore degli edifici.

Art. 57 Contributi globali a programmi cantonali per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo

La disposizione al capoverso 1 vuole contribuire a limitare le ricadute; sinora è stata attuata nel quadro del modello armonizzato d'incentivazione armonizzato dei Cantoni.

Il capoverso 2 garantisce che i contributi globali siano destinati soprattutto a misure prese da privati (lett. a), come prescritto nell'articolo 52 capoverso 3 prima frase LEn. Inoltre la disposizione (lett. b) assicura che l'obiettivo della riduzione del consumo di energie fossili – uno dei pilastri della politica energetica e climatica della Confederazione – sia perseguito anche nei programmi di promozione cantonali. In questo modo si vieta ad es. la possibilità di ottenere contributi globali per impianti di cogenerazione alimentati con vettori energetici fossili, caldaie a olio a condensazione o pompe di calore a gas.



Il capoverso 3 è stato ripreso senza modifiche dal diritto previgente (art. 16 cpv. 1 vecchia OEn).

Art. 58 Certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza

Secondo l'articolo 52 capoverso 3 LEn il Consiglio federale può prevedere eccezioni al requisito di emissione di un certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus).

Nei casi in cui non può essere emesso un CECE Plus, il capoverso 2 consente ai Cantoni di optare per certificati energetici degli edifici alternativi, a patto che questi si basino sulle norme tecniche riconosciute. Con ciò s'intendono in particolare le cosiddette norme SIA della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti. Ad es. per determinare la categoria di efficienza energetica, anziché un certificato energetico (CECE) risultante da calcoli si può utilizzare la variante del certificato energetico risultante da misurazioni secondo il quaderno tecnico SIA 2031 «Certificato energetico per edifici». Questo quaderno tecnico si basa sulla norma SIA 380/1 «L'energia termica negli edifici» nonché sulle norme europee del settore, in particolare SN EN 15217 e SN EN 15603.

Le eccezioni al requisito di un CECE plus elencate nel capoverso 3 sono state stabilite riprendendo il modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM) nonché il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC, stato 2014) per evitare ai Cantoni di dover apportare modifiche sostanziali ai relativi programmi di promozione. Le eccezioni si riferiscono a misure costruttive che non sono promosse insieme ad altre misure per le quali l'esistenza di un CECE Plus costituisca un requisito per l'ottenimento del contributo. Non è pertanto possibile aggirare la disposizione concernente la redazione di un certificato energetico degli edifici ordinario con rapporto di consulenza (CECE Plus), ad esempio concedendo, oltre a un contributo di promozione a partire da 10 000 franchi per il risanamento dell'isolamento termico, anche un contributo per l'ottenimento del certificato Minergie o l'installazione di un impianto di collettori solari termici. Nel caso di un contributo di promozione a partire da 10 000 franchi per il risanamento dell'isolamento termico è in ogni caso necessario un certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus). Per quanto concerne il valore soglia di 10 000 franchi stabilito alla lettera a, va chiaramente stabilito che il committente non può aggirare questa disposizione suddividendo il progetto in diverse domande (cfr. art. 2 cpv. 2 del Codice civile svizzero [CC; RS 210]). Un simile frazionamento del progetto viene trattato come domanda unica.

Art. 59 Rendiconto

Il capoverso 1 raggruppa il contenuto normativo del precedente articolo 16*b* capoverso 2 prima frase e del precedente articolo 17 capoverso 4 prima frase.

Il capoverso 2 è stato ripreso in modo invariato dal diritto previgente (art. 15*b* cpv. 2 seconda frase vecchia OEn).

Nel capoverso 3 il contenuto sostanziale del precedente articolo 17 capoverso 4 viene integrato con le informazioni sui controlli a campione (lett. c) che i Cantoni devono effettuare in loco nel settore dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo secondo l'articolo 60 capoverso 3.

In base al capoverso 4 l'UFE stabilisce i requisiti circa il contenuto e la forma dei dati che i Cantoni devono trasmettere all'UFE in occasione del rendiconto annuale. Ciò mette in condizione l'UFE di dare una valutazione ottimale e uniforme dell'efficacia delle misure.

Il capoverso 5 corrisponde al precedente articolo 17 capoverso 5.

Il capoverso 6 crea la necessaria base giuridica per l'elaborazione ai fini statistici e garantisce la possibilità di mettere i dati a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia.

Art. 60 Controllo

Le disposizioni di questo articolo sono nuove e fanno seguito a una raccomandazione del Controllo federale delle finanze. È estremamente importante che i Cantoni garantiscano un impiego responsabile dei contributi globali loro concessi e il corretto utilizzo degli stessi mediante controlli (cpv. 1) e diano informazioni in merito alla Confederazione nel rendiconto annuale (cpv. 2). Nell'ambito dei loro



programmi per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo i Cantoni devono effettuare controlli a campione in loco (cpv. 3). Anche l'UFE può controllare la conformità alla legge dell'utilizzo dei contributi globali mediante controlli a campione (cpv. 4), sia direttamente in loco che sulla scorta dei rendiconti, della contabilità finanziaria (Consuntivo) o della relativa revisione. Se si constata che i mezzi assegnati non sono stati utilizzati correttamente, le autorità cantonali sono tenute a richiedere la restituzione dei mezzi secondo l'articolo 28 segg. LSu. Se un Cantone non adempie questi obblighi e di conseguenza i contributi globali non sono utilizzati in modo corretto, la Confederazione richiede la restituzione del relativo importo oppure lo addebita al Cantone nell'ambito della concessione dei contributi globali degli anni successivi.

Sezione 3: Aiuti finanziari per progetti individuali

La promozione di progetti individuali nel settore della ricerca (cfr. art. 49 cpv. 1 LEne) non è oggetto di questa sezione dell'ordinanza, essendo regolamentata dalla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI, RS 420.1) (art. 51 cpv. 3 LEne).

Art. 61 Aiuti finanziari per impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione e per esperimenti sul terreno e analisi

La regola enunciata ai capoversi 1 e 2 corrisponde alla regola del precedente articolo 14 capoversi 2 e 3. Ora gli impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione possono essere situati o svolgersi anche all'estero.

Il capoverso 3 colma una lacuna del diritto previgente stabilendo i criteri per la determinazione dell'importo degli aiuti finanziari nel singolo caso.

Art. 62 Aiuti finanziari per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo

Questa disposizione corrisponde al precedente articolo 15.

Sezione 4: Procedura

Art. 63 Contenuto delle domande

I capoversi 1 e 2 riprendono il contenuto materiale del precedente articolo 18.

Il capoverso 3 offre all'UFE la possibilità di richiedere ulteriori documenti da presentare unitamente alla domanda.

Art. 64 Presentazione delle domande

I capoversi 1 e 2 si orientano al contenuto del precedente articolo 19 con alcune modifiche redazionali. Nella promozione di impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione il termine di presentazione è fissato in relazione alla data di inizio dell'esecuzione del progetto (cpv. 2). Per la promozione di misure di informazione e consulenza, di formazione e formazione continua nonché nel settore dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo, il termine di presentazione non è stabilito in maniera esplicita. Tuttavia l'UFE può stabilire le ulteriori modalità di presentazione, tra cui in particolare la forma di presentazione e i termini di presentazione mancanti (cpv. 3).

Art. 65 Selezione mediante procedura di gara

La selezione mediante procedura di gara può contribuire a promuovere gli impianti e i progetti che nel rispettivo settore forniscono presumibilmente il maggior contributo all'attuazione della politica energetica della Confederazione. Le modalità di indizione della gara devono consentire la presentazione del maggior numero di domande; queste ultime devono contenere tutte le informazioni necessarie per la valutazione della qualità delle stesse.



Art. 66 *Parere dei Cantoni*

Questa disposizione corrisponde al precedente articolo 19 capoverso 3.

Art. 67 *Decisione*

Il capoverso 1 riprende il precedente articolo 20 capoverso 1 prima e seconda frase. Il termine ordinatorio che l'UFE è tenuto a rispettare per la valutazione delle domande viene prolungato di un mese, in quanto, dato l'elevato onere di elaborazione, il precedente termine di due mesi spesso si era rivelato troppo breve. A differenza del diritto previgente (art. 19 cpv. 1 terza frase) non è più espressamente stabilito che anche nel rispetto delle condizioni legali non vi è alcuna pretesa giuridica a contributi globali o aiuti finanziari per progetti individuali. Tuttavia, poiché per quanto riguarda il sostegno da parte della Confederazione il legislatore ha emanato esclusivamente norme potestative, non risulta alcuna modifica della situazione giuridica.

Il capoverso 2 a livello di contenuti corrisponde al precedente articolo 20 capoverso 2.

Rispetto al precedente articolo 20 capoverso 4, il capoverso 3 attenua l'obbligo di informare i Cantoni; infatti la decisione deve essere comunicata solo se è di «grande importanza» per il Cantone interessato.

Il capoverso 4 corrisponde al precedente articolo 20 capoverso 5.

Capitolo 9: Cooperazione internazionale

Art. 68

Questa norma garantisce la possibilità di stipulare a livello di dipartimento o – nel caso di trattati internazionali di portata limitata – a livello di ufficio, accordi di cooperazione con partner esteri finalizzati alla ricerca in campo energetico. La base giuridica in questo caso è data dall'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

L'organo d'esecuzione è competente per le garanzie di origine e ai sensi del capoverso 3 e rappresenta la Svizzera in seno ai corrispondenti organi internazionali.

Capitolo 10: Verifica degli effetti e trattamento dei dati

Art. 69 *Monitoraggio*

Anche nel diritto previgente era previsto un monitoraggio (cfr. art. 20 vecchia LEné). Nell'ordinanza il contenuto dell'analisi viene descritto in un elenco esemplificativo (cpv. 1). In tal modo all'UFE viene concessa una determinata libertà nella scelta degli oggetti da monitorare. Lo stesso vale per i dati da reperire. I dati necessari si riferiscono agli ambiti tematici monitorati dall'UFE, incluse le valutazioni secondo la lettera h, e comprendono ad esempio i dati concernenti il consumo di energia e elettricità, la produzione di energie rinnovabili, i prezzi e le spese dell'energia, lo sviluppo della rete, l'impiego e la diffusione di smart meter nonché di sistemi di gestione e regolazione, l'entità e la quota di consumo proprio nel consumo di elettricità, la garanzia dell'approvvigionamento, le emissioni ecc.

Il capoverso 3 intende evitare il più possibile i doppi rilevamenti e impedire che i dati rilevati vengano utilizzati per altri scopi. In particolare altri servizi ufficiali non hanno la possibilità di rilevare dati in proprio facendo riferimento all'attività di monitoraggio. Al contrario l'UFE – sempre al fine di sgravare i fornitori dei dati in questione – può stipulare con questi servizi accordi per il rilevamento dei dati ai fini del monitoraggio secondo l'articolo 56 capoverso 1 LEné. È il caso ad esempio della ElCom che dovendo rilevare dati presso le aziende di approvvigionamento energetico, potrebbe parallelamente rilevare a beneficio dell'UFE eventuali dati per l'impiego di smart meter o per il consumo proprio. In questo modo il reperimento dei dati si orienta al principio di proporzionalità, così come enunciato anche nell'articolo 4 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01).



Art. 70 Trattamento di dati personali

L'articolo costituisce la disposizione esecutiva dell'articolo 58 capoverso 3 LEn. La disposizione non si applica solamente al monitoraggio, ma anche ai restanti compiti di esecuzione. Vanno necessariamente rispettate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). In particolare occorre adottare adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi contro la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato di dati personali.

Occorre inoltre osservare che questa disposizione non impone necessariamente sempre di conservare i dati personali per dieci anni. A seconda della situazione per determinati dati personali è ammissibile anche un periodo di conservazione più breve. Inoltre per determinati tipi di dati si può prevedere, tramite norme giuridiche speciali, anche un periodo di conservazione differente.

Capitolo 11: Esecuzione

Art. 71

L'UFE applica questa ordinanza, sempre che l'esecuzione non sia stata affidata a un'altra autorità federale, a un'autorità cantonale, all'organo d'esecuzione secondo l'articolo 64 LEn o alla ElCom (cpv. 1). In particolare nel caso della promozione di progetti di efficienza energetica nel settore della mobilità non è escluso che gli ambiti di competenza e gli obiettivi di alcuni progetti riguardino diversi Uffici federali: in tali casi è necessario un maggiore know-how in materia di traffico che non in materia di energia. Affinché questi progetti possano ricevere il sostegno (sia finanziario che in termini di svolgimento) dell'Ufficio federale che, nella fattispecie, dispone delle maggiori conoscenze specialistiche – mobilità o energia – il capoverso 2 prevede che anche altri Uffici federali oltre all'UFE possano concedere i contributi di promozione di cui agli articoli 53–55. Al fine di garantire comunque la coerenza e l'uniformità nell'ambito della promozione ai sensi della LEn, un altro Ufficio federale può concedere contributi di promozione previa approvazione dell'UFE.

Capitolo 12: Organo d'esecuzione

Art. 72 Preventivo

I costi previsti di esecuzione devono essere preventivati sulla base di un catalogo delle prestazioni e dei valori esperienziali dell'anno precedente nonché delle quantità e delle cifre stabilite per ogni tipo di utilizzo. Sia per quanto riguarda il preventivo che il catalogo delle prestazioni l'UFE può emanare corrispondenti direttive per l'organo d'esecuzione (cfr. art. 77). Il termine per la presentazione del preventivo (cpv. 4) è stato stabilito in modo che l'UFE disponga del tempo necessario per il rilascio dell'approvazione e la definizione finale del preventivo e l'organo d'esecuzione di sufficienti valori esperienziali per valutare in modo adeguato i necessari mezzi.

Art. 73 Approvazione e mandato di prestazioni

La definizione finale del preventivo avviene di comune intesa. Se per mancanza di tempo o per divergenze contenutistiche l'organo d'esecuzione e l'UFE non trovano un accordo in tempo utile, l'UFE fa valere la propria competenza d'esecuzione e stabilisce unilateralmente mediante decisione il preventivo e l'ulteriore contenuto del mandato di prestazioni, soprattutto il catalogo delle prestazioni. Il capoverso 3 attua il principio della cosiddetta *clausula rebus sic stantibus*, secondo cui nel caso di modifica rilevante delle circostanze il contenuto del mandato deve essere modificato.

Art. 74 Conteggio dei costi di esecuzione

Il termine di presentazione del conteggio dei costi di esecuzione (cpv. 1) è stato stabilito in modo che la decisione dell'UFE circa l'approvazione del conteggio finale per l'anno precedente sia disponibile prima della scadenza del termine per la presentazione del preventivo (cfr. art. 72 cpv. 1) per l'anno



successivo. Il legislatore non prescrive all'UFE criteri precisi per la decisione concernente l'approvazione; l'UFE dispone pertanto di un certo margine di manovra. Anche per il conteggio l'UFE può avvalersi dei propri poteri in qualità di autorità di sorveglianza e apportare un'eventuale modifica, se risulta necessaria sulla base delle disposizioni di legge e del mandato di prestazioni impartito all'organo d'esecuzione. Oltre – oppure se opportuno – al posto delle conseguenze immediate prodotte dal versamento al Fondo per il supplemento rete dovuto dall'organo d'esecuzione, o dal trasferimento che gli è dovuto, proveniente dal Fondo (cpv. 2), una siffatta modifica può produrre effetti anche in prospettiva, se viene presa in considerazione nella determinazione del preventivo per l'anno successivo.

Art. 75 **Presentazione dei conti**

L'obbligo dell'organo d'esecuzione di presentazione dei conti offre alle cerchie interessate, in particolare all'UFE, una panoramica sulla situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi dell'organo d'esecuzione. Come sinora nell'ambito dell'esecuzione da parte della società nazionale di rete, l'organo d'esecuzione è tenuto, oltre alla presentazione dei conti conformemente al CO (art. 927–960e), a redigere anche un conto secondo le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP RPC) (cpv. 2) che in quanto norme contabili riconosciute (art. 1 lett. c dell'ordinanza del 21 novembre 2012 sulle norme contabili riconosciute [ONCR; RS 221.432]) sono maggiormente assoggettate al principio del «true and fair view». Questo conto deve essere verificato dall'organo di revisione, un'impresa di revisione che sottostà alla sorveglianza statale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302), nell'ambito della revisione ordinaria (cfr. art. 64 cpv. 4 LEne). Ciò accresce la trasparenza della rappresentazione e offre all'UFE la possibilità di verificare in maniera più approfondita le indicazioni fornite dall'organo d'esecuzione.

Art. 76 **Rendiconto**

Nel quadro del proprio rendiconto finanziario l'UFE è tenuto a fornire informazioni in particolare sui versamenti effettuati nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione in rete e delle remunerazioni uniche. Per questo motivo l'UFE è tenuto a ottenere dall'organo d'esecuzione le relative indicazioni. Essendo alcuni degli ulteriori versamenti effettuati entro la fine dell'anno civile degli importi frutto di stime e quindi non ancora definitivi, non necessitano della verifica dell'organo di revisione.

Art. 77 **Direttive**

Al fine di svolgere efficacemente la propria funzione di sorveglianza l'UFE emana direttive concernenti il contenuto e la struttura del budget, del catalogo delle prestazioni, del conteggio dei costi di esecuzione e del rendiconto. In tal modo l'Ufficio può da un lato emanare disposizioni efficaci in materia di promozione, dall'altro verificare l'impiego dei mezzi e infine attuare le necessarie modifiche a livello di esecuzione.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 79 **Disposizione transitoria relativa all'etichettatura dell'elettricità**

L'etichettatura dell'elettricità secondo l'articolo 4 viene eseguita per l'anno precedente. Le nuove disposizioni di questa ordinanza si applicano pertanto per la prima volta nell'anno di fornitura 2018, per cui l'etichettatura dell'elettricità deve essere eseguita nel 2019. L'etichettatura dell'elettricità da eseguire nel 2018 per l'anno di fornitura 2017 viene eseguita secondo il diritto previgente. Per i contratti di fornitura pluriennali già in essere, fino all'anno di fornitura 2020 compreso l'etichettatura dell'elettricità può essere effettuata secondo le disposizioni del diritto previgente.



Art. 80 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete

I consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali a partire dall'entrata in vigore della LEné non hanno più diritto al rimborso del supplemento rete (art. 39 cpv. 3 prima frase LEné). Se questi consumatori finali hanno stipulato una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione secondo il diritto previgente, con l'entrata in vigore della LEné non sono più tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione sugli obiettivi.

Art. 81 Entrata in vigore

La nuova ordinanza sull'energia entra in vigore congiuntamente alle disposizioni di legge modificate il 1° gennaio 2018.

7. Commento agli allegati

Allegato 1: Contributi per l'esplorazione geotermica

Numero 1 Prospezione e attività di perforazione

Nei contributi per l'esplorazione si distingue, come usuale nell'industria delle risorse, tra prospezione e attività di perforazione. Nell'ambito della prospezione una presunta risorsa geotermica viene indirettamente caratterizzata su vasta scala mediante metodi geologici al fine di aumentare le probabilità di un successivo ritrovamento (numero 1.2). In una seconda fase si svolgono le attività di perforazione: attraverso una perforazione di sondaggio si mira a fornire la prova definitiva della disponibilità di una presunta risorsa geotermica e a determinarne il potenziale di ricavo (numero 1.3).

Numero 2 Costi d'investimento computabili

Anche per quanto riguarda i costi d'investimento computabili si distingue tra costi per la prospezione (numero 2.1) e costi per le attività di perforazione (numero 2.2).

Conformemente alla frase iniziale, i costi d'investimento elencati sono computabili solo se effettivamente sostenuti e strettamente necessari per il raggiungimento dello scopo delle misure. Inoltre queste ultime devono essere attuate in modo economico e commisurato agli obiettivi; misure sovradimensionate o in altro modo non necessarie per qualità o entità («standard Gold») non sono considerate adeguate e pertanto i relativi costi non sono computabili. Non sono altresì computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate all'esplorazione, ad esempio i costi per un esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) (numero 2.3).

Numeri 3 e 4 Procedura

Data la summenzionata suddivisione delle attività di esplorazione in prospezione e attività di perforazione sono previsti due tipi distinti di contributo, ognuno con una procedura specifica.

La domanda di contributo per la prospezione deve fornire, tra le altre cose, informazioni in merito allo stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto dell'esplorazione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili, raccolti in un rapporto completo (numero 3.1 lettera a).

La domanda di contributo per le attività di perforazione può essere presentata solo se precedentemente è stata svolta una prospezione (numero 4.1).

Per quanto riguarda la domanda, il gruppo di esperti, il contratto, lo svolgimento del progetto e la sua conclusione, si rimanda per analogia ai commenti all'allegato 2.



Numero 5 Geodati

I privati che svolgono esplorazioni geotermiche devono avere il privilegio di utilizzare per un breve periodo in modo esclusivo le informazioni acquisite, nell'ambito della presentazione di una domanda di autorizzazione o concessione di utilizzo. Per questo periodo i dati devono essere considerati protetti e pertanto non accessibili al pubblico (art. 10g cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 lett. g della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione [LTras; RS 152.3]). Per questa ragione i dati messi a disposizione di swisstopo possono essere pubblicati soltanto dopo 24 mesi dalla fine della prospezione e dopo 12 mesi dalla fine delle attività di perforazione. Le diverse scadenze sono dovute al maggiore onere in termini di tempo necessario alla fine della prospezione per pianificare una campagna di perforazione e costruzione, ottenere le necessarie autorizzazioni dalle autorità e garantire il finanziamento.

Per le disposizioni concernenti la natura dei geodati ai numeri 5.1 e 5.2 si può rinviare per analogia alle disposizioni dell'allegato 2 numero 4.

Allegato 2: Garanzie per la geotermia

Numero 1 Requisiti minimi

Nel caso di progetti per i quali è richiesta una garanzia per la geotermia, si applicano i medesimi requisiti minimi applicati nell'ambito della remunerazione per l'immissione in rete di elettricità prodotta da impianti geotermici.

Numero 2 Costi d'investimento computabili

Rispetto al diritto previgente i costi d'investimento computabili includono anche i costi di prospezione per la caratterizzazione indiretta del serbatoio mediante metodi di misurazione geologica nonché per la determinazione dell'ubicazione dei cantieri di perforazione in superficie e dei punti di arrivo sotterranei della perforazione (lett. a). La caratterizzazione e la determinazione devono essere effettuate mediante nuovi dati primari e secondari; una prospezione basata su dati già esistenti non è considerata tra i costi computabili. I dati primari (dati grezzi) si differenziano dai dati secondari per il fatto di non essere né interpretati né analizzati. Poiché per essere completa una domanda deve includere un concetto di sfruttamento concreto del sottosuolo, disponibile tuttavia solamente dopo la fase di prospezione, in deroga all'articolo 26 LSu i costi adeguati di prospezione possono essere fatti valere al termine dei lavori.

I restanti costi d'investimento computabili (lett. b–i) corrispondono a quelli del diritto previgente. Conformemente alla frase introduttiva i costi d'investimento elencati sono computabili soltanto se effettivamente sostenuti e strettamente necessari per il raggiungimento dello scopo delle misure. Inoltre queste misure devono essere eseguite in modo economico e adeguato; misure sovradimensionate o in altro modo non necessarie per qualità o entità («standard Gold») non sono considerate adeguate e pertanto i relativi costi non sono computabili.

Non sono altresì computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate all'esplorazione e alla costruzione, ad esempio i costi per un esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10a LPAmb.

Numero 3.1 Domanda

Oltre che informazioni su aspetti tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la protezione dell'ambiente, la domanda deve fornire esplicitamente informazioni rilevanti per la sicurezza del progetto nonché – nell'ottica dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico – evidenziare il plusvalore per l'esplorazione di risorse geotermiche in Svizzera conseguibile attraverso le innovazioni previste.



Le caratteristiche del progetto in merito al quale la domanda fornisce informazioni, vengono riprese dal diritto previgente e integrate di conseguenza.

Rispetto al diritto previgente non è più incluso il criterio tecnico di successo rappresentato dal chimismo delle sostanze attese nella fase liquida o nella fase vapore. Ora tra i criteri tecnici di successo vengono considerate soltanto le capacità di estrazione o circolazione in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio nonché la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio.

Numero 3.2 Esame della domanda

La valutazione della domanda rappresenta un processo impegnativo che richiede conoscenze approfondite in diverse discipline (geologia, ingegneria delle trivellazioni, ingegneria di produzione, ingegneria dei serbatoi, sicurezza, economia, gestione di progetti nonché condizioni quadro legali e regolatorie del rispettivo Cantone). Inoltre le garanzie per la geotermia nei progetti individuali prevedono importi molto elevati. Per queste ragioni l'esame delle domande è affidato a un gruppo di esperti che trasmette all'UFE una raccomandazione circa la concessione della garanzia per la geotermia.

Numero 3.3 Contratto

Data la loro complessità, le prestazioni e controprestazioni da erogare nell'ambito del rilascio di una garanzia per la geotermia nonché i contenuti specifici per ogni caso e l'impegno pluriennale tra richiedente e UFE sono disciplinati da un contratto.

Nel caso di progetti con esito negativo, che non vengono portati avanti né utilizzati per altri scopi, il contratto, fatti salvi monopoli cantonali come ad esempio regalie delle miniere cantonali, prevede il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, affinché al progetto possa essere assegnato un utilizzo per altri scopi (ad es. ricerca).

Numero 3.4. Svolgimento e conclusione del progetto

Al termine dei lavori il progetto viene valutato dal gruppo di esperti (numero 3.4.4). La garanzia per la geotermia viene corrisposta (in misura proporzionale) su richiesta soltanto se è dimostrato che il progetto sfocia in un insuccesso o in un successo parziale (numero 3.4.5).

Numero 3.5. Calcolo dell'importo da versare

In caso di versamento proporzionale (secondo l'articolo 26 per un successo parziale [lett. a] o un insuccesso e l'utilizzo per altri scopi del progetto conseguendo in tal modo un utile [lett. b]), l'UFE calcola l'importo da versare sulla base di un'analisi del valore attuale netto di tutti gli afflussi e i deflussi di cassa scontati. Per il tasso d'interesse calcolatorio necessario ai fini del calcolo dei tassi d'interesse calcolatori del capitale si può rimandare all'articolo 66 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia.

Numero 4 Geodati

Se dei privati svolgono esplorazioni geologiche a proprie spese e a proprio rischio, essi sono anche detentori dei diritti sulle informazioni e sui dati geologici acquisiti, fatte salve disposizioni della legislazione cantonale sull'utilizzo del sottosuolo che prevedono l'obbligo di trasmissione dei dati al Cantone. Se la Confederazione versa una garanzia in caso di insuccesso o successo parziale, essa deve ottenere anche i diritti di utilizzo delle informazioni geologiche acquisite ai fini della geologia nazionale. Parallelamente anche il Cantone di ubicazione deve ottenere gratuitamente i geodati e poterli utilizzare ed elaborare secondo le rispettive leggi cantonali.

Secondo la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07) e l'arti-



colo 7 capoverso 8 LPAmb i dati ricavati da prospezioni nel settore della geotermia costituiscono informazioni ambientali e soggiacciono quindi al principio di trasparenza (cfr. art. 10g cpv. 1 e 2 LPAmb). Non appena la Confederazione entra in possesso di tali dati, questi in linea di principio devono essere messi a disposizione del pubblico.

I geodati secondari, ossia i dati acquisiti attraverso l'interpretazione dei dati geologici primari, rappresentano regolarmente una prestazione intellettuale; su di essi esistono dei diritti d'autore e non possono essere pubblicati a priori anche se soggetti al principio di trasparenza (art. 10g cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 LTras). Pertanto l'Ufficio federale di topografia swisstopo può utilizzare internamente tutti i dati trasmessi, mentre può mettere a disposizione del pubblico soltanto i dati primari e i dati primari processati. Di conseguenza i dati trasmessi a swisstopo possono essere pubblicati solamente dopo il versamento della garanzia per la geotermia.

Allegato 4: Grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete

Nell'allegato 4 il DATEC designa i grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale, per i quali secondo l'articolo 39 capoverso 3 seconda frase LEnè può essere richiesto un rimborso del supplemento rete. Un grande impianto di ricerca è tale quando serve alla ricerca diretta di un determinato oggetto e rappresenta un'unità spaziale, tecnica e tecnico-energetica in cui eventuali macchinari e apparecchi sono tra loro collegati dal punto di vista funzionale.

Allegato 5: Calcolo del plusvalore lordo

L'allegato 5 stabilisce le modalità di calcolo del plusvalore lordo in caso di revisione ordinaria (numero 1) nonché di revisione limitata e opting-out (numero 2) con alcune lievi modifiche redazionali.

Allegato 6: Calcolo degli importi dei rimborsi

L'allegato 6 riprende invariato il contenuto delle precedenti appendici 5.1 (B Calcolo dell'ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale del supplemento) e 5.2 (Calcolo degli importi in caso di versamento mensile).

Allegato 7: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Numero I

Trattandosi, nel presente caso, di una revisione totale, l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia è abrogata. Essa è sostituita dalla nuova ordinanza sull'energia, dalla nuova ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità proveniente da energie rinnovabili e dalla nuova ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie. Queste ordinanze entrano in vigore congiuntamente alle disposizioni di legge modificate il 1° gennaio 2018.

Numero II

Numero 1 Ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (RS 221.213.11)

Art. 6b Fornitura di energia nell'ambito di un raggruppamento ai fini del consumo proprio
I costi totali per la produzione nel luogo del raggruppamento come pure per l'acquisto di elettricità da parte del raggruppamento nonché per il funzionamento del raggruppamento, in caso di raggruppamento con locatari e affittuari possono essere conteggiati come spese accessorie. È offerta questa possibilità data la natura di tali costi. Sono naturalmente plausibili anche altre modalità di conteggio, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 17 OEn.



Numeri 2 e 3 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201) e Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (RS 923.01)

A seguito della modifica della competenza nell'indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici e delle modifiche nella numerazione delle relative disposizioni, devono essere adattati la designazione del competente servizio e i rimandi all'OEn nell'articolo 41g capoverso 2 e articolo 42c capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione delle acque nonché nell'articolo 9c capoverso 2 dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca. Non sono state apportate altre modifiche materiali rispetto al diritto previgente.